

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 6 APRILE 1999

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 14

S O M M A R I O

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 24 FEBBRAIO 1999 - N. VI/II57	[1.1.3]	
Mozione concernente la tutela della popolazione Nuba, oppressa dal governo sudanese		701
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 24 FEBBRAIO 1999 - N. VI/II58	[3.6.0]	
Mozione concernente il piano degli interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive per l'anno 1998		701
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 9 MARZO 1999 - N. VI/II62	[3.2.0]	
Ordine del giorno concernente la comunicazione dell'assessore alla sanità a seguito delle indagini della magistratura in alcuni ospedali milanesi		701
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 9 MARZO 1999 - N. VI/II63	[4.7.3]	
Mozione per stigmatizzare la sentenza della cassazione relativa al caso di stupro di una donna in jeans		702
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II69	[1.7.0]	
Ratifica ed approvazione della deliberazione 20 luglio 1998, n. 13 assunta dal consiglio di amministrazione dell'IREF: «II variazione al bilancio di previsione 1998»		702
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II70	[1.7.0]	
Conto consuntivo dell'ISU dell'università degli studi di Brescia, per l'esercizio finanziario 1997, adottato con delibera del collegio commissariale n. 47 dell'1 aprile 1998 (l.r. n. 33/1994)		702
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II71	[1.7.0]	
Conto consuntivo dell'ISU dell'università degli studi di Bergamo, per l'esercizio finanziario 1997, adottato con delibera del collegio commissariale n. 199 del 31 marzo 1998		702
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II76	[3.5.0]	
Obiettivi e criteri per la predisposizione del piano di riparto dei contributi da assegnarsi per interventi in campo teatrale (stagione 1999/2000), musicale, cinematografico ed audiovisivo (anno 1999) ai sensi delle l.r. 58/77 «Interventi della regione Lombardia in campo teatrale», n. 75/78 «Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale», e n. 38/80 «Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico ed audiovisivo»		703
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II78	[4.2.2]	
Legge 13 luglio 1966, n. 615 e art. 17 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - Parere richiesto dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 214218 del 22 giugno 1998, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 203/1988 relativo alla richiesta di installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della Lares-Cozzi s.p.a. presso lo stabilimento di via Roma, 88 in comune di Paderno Dugnano		709
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II79	[4.2.2]	
Legge 13 luglio 1966, n. 615 e art. 17 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - Parere richiesto dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 220776 del 16 settembre 1998, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 203/1988 relativo alla richiesta di installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione denominata Famagosta alimentata a metano da parte della A.E.M. s.p.a. di Milano		711

1.1.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria

3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.7.3 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Pari opportunità

1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali

3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali

4.2.2 SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali / Energia

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II80	[4.2.2]	
Legge 13 luglio 1966, n. 615 e art. 17 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - Parere richiesto dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 206713 del 31 marzo 1998, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 203/1988 relativo alla richiesta di installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della Oxon Italia s.p.a. presso lo stabilimento in strada provinciale km 2,6, in comune di Mezzana Bigli (PV)		713
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II81	[4.2.2]	
Legge 13 luglio 1966, n. 615 e art. 17 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - Rapporto al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 203/1988 relativo alle centrali termoelettriche ENEL di Ostiglia e Sermide		715
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II82	[1.7.0]	
Approvazione della deliberazione n. 1367 del 26 marzo 1998, del consiglio di amministrazione del centro regionale di incremento ippico di Crema, concernente «Approvazione del conto consuntivo 1997»		716
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II83	[1.7.0]	
Approvazione della deliberazione n. 64 del 9 aprile 1998, del consiglio di amministrazione dell'ente di sviluppo agricolo della Lombardia, concernente «Approvazione rendiconto generale 1997»		716
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II84	[1.7.0]	
Approvazione della deliberazione n. 228/97 del 10 dicembre 1997, del consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, concernente «Variazione al bilancio di previsione 1997».		716
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II85	[1.7.0]	
Approvazione della deliberazione n. 87/97 del 28 marzo 1997 del consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, concernente «Approvazione del bilancio consuntivo 1996»		716
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II86	[1.7.0]	
Approvazione della deliberazione n. 253/97 del 22 dicembre 1997, del consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, concernente «Approvazione del bilancio di previsione 1998»		717
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II87	[1.7.0]	
Approvazione della deliberazione n. 5/225 adottata in data 8 aprile 1998, del consiglio di amministrazione del C.R.E. (centro regionale emoderivati) avente ad oggetto «Rendiconto per l'esercizio finanziario 1997».		717
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 1999 - N. VI/II88	[1.7.0]	
Approvazione delle deliberazioni n. 10/206 del 27 novembre 1997 e n. 5/226 dell'8 aprile 1998 del consiglio di amministrazione del C.R.E. (centro regionale emoderivati) aventi ad oggetto «Esame ed approvazione del programma di attività» dell'esercizio finanziario 1998, del bilancio preventivo 1998 e della relazione illustrativa e «Primo assestamento del bilancio di previsione 1998»		717

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 3 MARZO 1999 - N. II72	[2.2.1]	
Approvazione dell'accordo di programma proposto dal comune di Milano ai sensi dell'art. 27, legge 8 giugno 1990, n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, per l'attuazione di un intervento di edilizia universitaria denominato «Casa dello Studente» - III lotto - iniz. n. 105, localizzato nel comune di Milano, viale Romagna n. 62, da attuarsi nell'ambito del programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica 1992/95 - Deliberazione CIPE 16 marzo 1994 - D.c.r. del 20 settembre 1994, n. V/1136		718
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 12 MARZO 1999 - N. I468	[1.8.0]	
Nomina del presidente del consiglio di amministrazione dell'IPAB «G. Garibaldi» con sede in Campione d'Italia (CO) - Sig. Francesco Stezzi		720
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 12 MARZO 1999 - N. 24273	[1.2.0]	
Delega di firma all'assessore regionale ai trasporti e viabilità Giorgio Pozzi di atti di competenza del presidente della giunta regionale in relazione alle leggi 18 giugno 1998, n. 194 e 30 novembre 1998, n. 413		720
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 15 MARZO 1999 - N. 24429	[1.7.0]	
Art. 8 - Legge regionale 12 settembre 1986, n. 47 - Riconoscimento di idoneità di enti, istituti, associazioni ed organismi privati - Agridea Italia soc. coop. a r.l.		721
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 16 MARZO 1999 - N. 24493	[2.2.1]	
Delega di firma all'assessore regionale Alessandro Moneta di atti di competenza del presidente della giunta regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 41618 del 26 febbraio 1999		721

4.2.2 SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali / Energia

1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 16 MARZO 1999 - N. 24498	[2.2.1]	
Delega di firma all'assessore regionale Alberto Guglielmo di atti di competenza del presidente della giunta regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 41617 del 26 febbraio 1999		721
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 16 MARZO 1999 - N. 24516	[2.2.1]	
Delega di firma all'assessore regionale Franco Nicoli Cristiani di atti di competenza del presidente della giunta regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 41443 del 19 febbraio 1999		721
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 16 MARZO 1999 - N. 24530	[2.2.1]	
Delega di firma all'assessore regionale Alessandro Moneta di atti di competenza del presidente della giunta regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 41444 del 19 febbraio 1999		722

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41364	[5.1.2]	
Variazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997 n. 340 del «Piano annuale di attuazione anno 1996 - Norme per l'edilizia scolastica» formulato in base all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e approvato con deliberazione del consiglio regionale 27 novembre 1996, n. VI/452, limitatamente all'ente beneficiario: comune di Manerbio (BS)		723
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41443	[2.2.1]	
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 27, terzo comma, della legge n. 142, per la definizione delle modalità di esaurimento del polo estrattivo BP8g, sito nei comuni di Calusco d'Adda, Medolago e Solza, e della riqualificazione ambientale di tutta l'area interessata		723
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41444	[2.2.1]	
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione urbana ed ambientale di aree nell'ambito del Progetto Norma 21 «Parco Ovest», sito nel territorio del comune di Bergamo		723
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41617	[2.2.1]	
Promozione di un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un polo fieristico permanente in Bergamo		724
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41618	[2.2.1]	
Promozione di un accordo di programma per il potenziamento e la realizzazione di interventi per lo sport ed il turismo in Alta Valtellina		725
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41679	[1.8.0]	
Revoca della d.g.r. n. 40983 adottata nella seduta del 15 gennaio 1999 ed avente ad oggetto: «Nomina di n. 2 componenti del consiglio d'amministrazione dell'ente «Collegio della Guastalla» con sede in Binasco (MI) - (sig. Giuseppe Angelo Giammario e sig. Guido Giraudo)		726
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41714	[5.3.2]	
Determinazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, dei criteri per la formazione dei piani cave provinciali		726
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 MARZO 1999 - N. 6/41778	[3.1.0]	
Estinzione dell'ente morale asilo infantile «Decio e Felice Briolini» di Albino fr. Desenzano al Serio (BG) e provvedimenti conseguenti		728
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 MARZO 1999 - N. 6/41797	[5.3.2]	
Individuazione dei servizi regionali competenti ad esprimere parere di cui al 2° comma dell'art. 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»		728

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

COMUNICATO REGIONALE 25 MARZO 1999 - N. 55		
Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di febbraio 1999		729
COMUNICATO REGIONALE 29 MARZO 1999 - N. 57	[3.2.0]	
Comunicato della Direzione Generale Sanità - Ai sensi dell'art. 20 - comma 1 - dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con d.P.R. n. 484/96 si pubblicano, ad integrazione delle ore già pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - IV suppl. str. al n. 12 del 26 marzo 1999 - le ore carenti di continuità assistenziale della ASL Città di Milano, rilevate nel periodo 1 luglio 1998-31 dicembre 1998		730

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 4 MARZO 1999 - N. 23596	[5.2.0]
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Biassono (MI) - Classificazione a strade comunali della nuova «via Madonna delle Nevi» e della «via Cascina Biraghi» e declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune dei tratti dismessi	730
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 4 MARZO 1999 - N. 23636	[5.2.0]
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Campodolcino - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune della porzione di strada in località Motta	730
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 4 MARZO 1999 - N. 23637	[5.2.0]
Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Bergamo - Declassificazione a strada comunale della S.P. n. 171 «Pontida-S.P. n. 169 con dir. per Cisano Bergamasco» del tratto dal km 0+000 al km 2+111 in comune di Pontida (BG) e dal km 2+111 al km 3+184 in comune di Pontida (BG) e Cisano Bergamasco (BG)	730
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 9 MARZO 1999 - N. 23833	[5.3.4]
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - Seconda modifica e integrazione alla d.g.r. n. 39009 del 19 ottobre 1998. Attività di progetto 6.1.3 «Interventi straordinari per la prima attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque», contributi in conto abbattimento interessi sui mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione di opere di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53, «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche» e alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23, «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento». Richiesta di adesione di massima per l'accesso ai mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti	730
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 9 MARZO 1999 - N. 23847	[4.6.4]
Direzione Generale Attività Produttive - Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professione - L.r. 16 settembre 1996, n. 27 - XXXIII elenco	733
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 16 MARZO 1999 - N. 24533	[5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione ingegneria - Linea elettrica a 132 kV «Centrale Cedegolo C.S. Erbanno» - Variante da sostegno n. 107 al sostegno n. 111 in comune di Esine (BS) - Occupazione temporanea d'urgenza	734
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 16 MARZO 1999 - N. 24534	[5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione ingegneria - Linea elettrica a 132 kV «Malegno-Darfo» - Allacciamento «C.S. Resio» nei comuni di Darfo Boario Terme e Esine (BS) - Occupazione temporanea d'urgenza	735
F) DECRETI DIRIGENTI SERVIZI GIUNTA REGIONALE	
DECRETO DIRIGENTE SERVIZIO GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 1999 - N. 21056	[2.1.0]
Direzione Generale Bilancio e Controllo di Gestione - Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, e conseguenti variazioni da apportarsi al bilancio di cassa 1999	737
DECRETO DIRIGENTE SERVIZIO GIUNTA REGIONALE 9 MARZO 1999 - N. 23991	[2.1.0]
Direzione Generale Bilancio e Controllo di Gestione - Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni e conseguenti variazioni da apportarsi al bilancio di cassa 1999	737

A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR1998011]

[1.1.3]

D.C.R. 24 FEBBRAIO 1999 - N. VI/II57**Mozione concernente la tutela della popolazione Nuba, oppressa dal governo sudanese**

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

considerando le evidenti violazioni dei diritti umani e delle leggi riguardanti le questioni umanitarie perpetrate dal governo sudanese e documentate anche da organizzazioni internazionali non-governative (African Rights, «Facing genocide: The Nuba of Sudan», Londra, luglio 1995; due documentari: «The Nuba: Sudan's secret war» BBC, Londra, luglio 1995; «I Nuba del Sudan», Comunità Nuova e Amani, aprile 1996);

profondamente preoccupato per la politica di disgregazione delle popolazioni civili dei Nuba attuata dal governo sudanese per mezzo di discriminazioni, deportazioni forzate di persone, intimidazioni e torture, esecuzioni sommarie, stupri di donne e violenze crudeli sui bambini, con lo scopo di distruggere l'identità etnica dei Nuba;

profondamente allarmato dal fatto che l'accesso da parte delle popolazioni civili Nuba agli aiuti umanitari è tuttora impedito, nonostante la dichiarazione congiunta del 15 settembre 1992 tra Nazioni Unite e governo sudanese, che afferma «...l'importanza critica dell'accesso a tutti i bisognosi di assistenza umanitaria dovunque essi siano»;

ricordando i perduranti sforzi delle Nazioni Unite e il loro speciale programma «Operation Lifeline Sudan» (OLS) e gli sforzi di altre organizzazioni umanitarie incluso il comitato internazionale della Croce Rossa nel fornire sostegno umanitario alle zone teatro di conflitto nel Sudan e ricordando il persistente rifiuto del governo sudanese di autorizzare l'estensione dei programmi di soccorso OLS anche alle montagne Nuba;

impegna la giunta regionale

ad operare presso il governo italiano affinché richieda al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dato l'immobilismo del governo sudanese (G.A. res. 43/131), di permettere un urgente intervento di aiuto umanitario e di impiegare gli strumenti previsti dal capitolo VII della carta dell'ONU (S.C. res. 688) per fermare le palesi violazioni dei diritti umani e gli atti barbarici contro le popolazioni civili affinché sia assicurato il diritto alla vita del popolo Nuba (dichiarazione universale dei diritti umani, 1948; convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966; convenzione internazionale sui diritti civili e politici; convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini connessi al genocidio, 1948);

ad attivare iniziative urgenti per l'invio di aiuti umanitari alle popolazioni Nuba.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR1998012]

[3.6.0]

D.C.R. 24 FEBBRAIO 1999 - N. VI/II58**Mozione concernente il piano degli interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive per l'anno 1998**

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso che all'ordine del giorno delle sedute consiliari del 21, 22 e 23 dicembre 1998 era iscritta la proposta di atto amministrativo n. 606 recante «Piano degli interventi e dei finanziamenti relativo ai progetti di massima presentati nel periodo dall'1 aprile 1997 al 31 marzo 1998 ai sensi degli artt. 2 e 6 della l.r. 21 gennaio 1975, n. 9 «Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive»;

durante tali sedute detto piano non è stato approvato nel rispetto del termine perentorio stabilito dalla legge;

già nel corso dell'anno 1995 non fu possibile erogare i contributi ex l.r. 9/75 in quanto il consiglio regionale non

riuscì ad approvare il piano di riparto entro il 31 dicembre e che tali contributi furono poi recuperati nel piano '96;

considerato che

la l.r. 9/75 è da ritenersi l'unico strumento legislativo regionale a cui gli enti pubblici e le associazioni possono appellarsi per la risoluzione dei problemi inerenti il settore delle strutture e attrezzature sportive;

in seguito a quanto descritto in premessa gli enti e le associazioni che l'anno scorso hanno presentato domanda di contributo ai sensi della l.r. 9/75 rischiano di non percepire ciò che spetta loro in base al piano approvato dalla giunta, nonostante alcuni quotidiani abbiano anticipatamente già pubblicato in dettaglio tutti i contributi per l'anno '98;

in occasione della discussione in commissione consiliare VII del piano degli interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive relativo all'anno 1997 l'assessore allo sport, come da verbale, si era impegnato a sottoporre allo studio della commissione stessa una sua proposta affinché venissero concordati i nuovi criteri operativi da adottare per il piano '98;

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA LA GIUNTA

– a mantenere valide le istanze presentate dall'1 aprile 1997 al 31 marzo 1998;

– ad istruire le istanze pervenute dall'1 aprile 1998 al 31 marzo 1999;

– a proporre una delibera di approvazione dei piani relativi alle istanze presentate nel 1998 e 1999;

– a reintegrare la dotazione finanziaria del cap. 578 del bilancio 1999/2000 con le somme non utilizzate nel bilancio 1998;

– a formulare entro il 10 marzo 1999 i nuovi criteri per le istruttorie delle domande.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR1998013]

[3.2.0]

D.C.R. 9 MARZO 1999 - N. VI/II62**Ordine del giorno concernente la comunicazione dell'assessore alla sanità a seguito delle indagini della magistratura in alcuni ospedali milanesi**

Presidenza del vice presidente Beccalossi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 731 presentato in data 9 marzo 1999, relativo alla comunicazione in aula dell'assessore alla sanità sulle indagini all'ospedale San Raffaele;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare l'ordine del giorno n. 731 concernente la comunicazione dell'assessore alla sanità a seguito delle indagini della magistratura in alcuni ospedali milanesi, nel testo che così recita:

«Il consiglio regionale della Lombardia ascoltata la relazione dell'assessore Borsani in merito agli episodi oggetto di indagine della magistratura verificatisi in alcuni istituti milanesi;

esprime apprezzamento per quanto comunicato dall'assessore, in particolare per quel che riguarda la volontà della giunta di proseguire nella politica sanitaria fino ad ora portata avanti e che comincia a dare risultati positivi, di proseguire nei controlli che vedono la regione Lombardia all'avanguardia, di definire linee guida e quant'altro possa servire a correggere alcune complicazioni opportunistiche del sistema d.r.g.;

esprime la propria più ferma condanna nei confronti di qualsiasi comportamento doloso che rechi danno ai pazienti, soprattutto se messi in atto da chi è preposto alla cura e alla tutela della salute;

esprime la propria fiducia negli operatori tutti della sanità lombarda, pubblica e privata, che con la loro professio-

nalità garantiscono ai cittadini lombardi e no, elevati livelli di efficienza.

Il presidente: Viviana Beccalossi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR1998014]

[4.7.3]

D.C.R. 9 MARZO 1999 - N. VI/II63

Mozione per stigmatizzare la sentenza della cassazione relativa al caso di stupro di una donna in jeans

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 755 presentata in data 15 febbraio 1999;

A norma degli artt. 97 e 98 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare la mozione n. 755 per stigmatizzare la sentenza della cassazione relativa al caso di stupro di una donna in jeans, nel testo che così recita:

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premesso che la sentenza della corte di cassazione relativa al caso di stupro che ha coinvolto la giovane Rosa ha destato profonda sensazione e reazioni sgomentate per il raccapricciante principio in essa contenuto e per la visione assolutamente anacronistica e distorta che i giudici della corte sembrano ancora avere della donna, pur in questo scorcio di fine millennio;

che l'incredibile coincidenza che vede contemporaneamente affacciarsi atteggiamenti, comportamenti, atti e prese di posizione politiche e culturali limitanti della libertà e della dignità della donna, nonché lesivi della sua capacità di agire e di essere soggetto di diritti, appare quasi sospetta a far pensare a sottese volontà di sopraffazione culturale e sociale;

constatato che si ha l'impressione che anche quanto recentemente emerso nel corso del dibattito in parlamento sul tema della fecondazione assistita rappresenti più che altro un duello politico, uno scontro accanito tra gruppi e fazioni che passa al di sopra della testa delle donne nonostante esse stesse ne siano le protagoniste;

esprime il proprio assoluto sconcerto per l'inaccettabile sentenza della corte di cassazione secondo la quale l'abbigliamento di una donna costituisce un'attenuante alla violenza dello stupro e la sussistenza del reato è parametrata al grado di resistenza fisica della vittima;

stigmatizza questo tipo di sentenze che da un lato possono scoraggiare le donne vittime di violenza carnale a denunciare il reato, dall'altro contribuiscono al diffondersi di un clima di impunità che può incrementare il fenomeno;

rivendica per le donne il riconoscimento di un ruolo più attivo e di una partecipazione diretta alla definizione delle normative a loro rivolte.

Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

[BUR1998015]

[1.7.0]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/II69

Ratifica ed approvazione della deliberazione 20 luglio 1998, n. 13 assunta dal consiglio di amministrazione dell'IREF: «II variazione al bilancio di previsione 1998»

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 4, comma 2, della l.r. 17 ottobre 1997, n. 39 «Nuovo ordinamento dell'istituto regionale lombardo per la formazione del personale della pubblica amministrazione - IREF»;

Visto l'art. 78 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla con-

tabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 13 del 20 luglio 1998 assunta dal consiglio di amministrazione dell'IREF avente ad oggetto «II variazione al bilancio di previsione 1998»;

Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 38423 del 18 settembre 1998, accerta la piena legittimità del provvedimento;

Visto il parere espresso dal servizio bilancio e ragioneria con nota dell'1 settembre 1998, prot. 21377 B1;

Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare la II variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 dell'IREF adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 13 del 20 luglio 1998 citata in premessa ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.

[BUR1998016]

[1.7.0]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/II70

Conto consuntivo dell'ISU dell'università degli studi di Brescia, per l'esercizio finanziario 1997, adottato con delibera del collegio commissariale n. 47 dell'1 aprile 1998 (l.r. n. 33/1994)

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste le disposizioni dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 «Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario»;

Viste le disposizioni dell'art. 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1997 dell'ISU dell'università degli studi di Brescia adottato con deliberazione del collegio commissariale n. 47 dell'1 aprile 1998;

Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 40051 del 3 dicembre 1998, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione;

Vista la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1997 dell'ISU dell'università degli studi di Brescia, approvato con delibera del collegio commissariale n. 47 dell'1 aprile 1998 citata in premessa ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.

[BUR1998017]

[1.7.0]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/II71

Conto consuntivo dell'ISU dell'università degli studi di Bergamo, per l'esercizio finanziario 1997, adottato con

delibera del collegio commissariale n. 199 del 31 marzo 1998

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste le disposizioni dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 «Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario»;

Viste le disposizioni dell'art. 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1997 dell'ISU dell'università degli studi di Bergamo adottato con deliberazione del collegio commissariale n. 199 del 31 marzo 1998;

Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 40052 del 3 dicembre 1998, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione;

Vista la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1997 dell'ISU dell'università degli studi di Bergamo, approvato con delibera del collegio commissariale n. 199 del 31 marzo 1998 citata in premessa ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.

[BUR1998018]

[3.5.0]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/1176

Obiettivi e criteri per la predisposizione del piano di riparto dei contributi da assegnarsi per interventi in campo teatrale (stagione 1999/2000), musicale, cinematografico ed audiovisivo (anno 1999) ai sensi delle l.r. 58/77 «Interventi della regione Lombardia in campo teatrale», n. 75/78 «Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale», e n. 38/80 «Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico ed audiovisivo»

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 8 novembre 1977, n. 58 concernente «Interventi della regione Lombardia in campo teatrale»;

Vista la l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale»;

Vista la l.r. 11 aprile 1980, n. 38 «Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico ed audiovisivo»;

Considerato che il consiglio regionale approva i piani di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale, musicale, cinematografico ed audiovisivo;

Rilevata l'opportunità di fissare gli obiettivi ed i criteri per la predisposizione dei citati piani di riparto in coerenza anche con l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole delle consulte regionali per i problemi del teatro, della musica e del cinema;

Vista la proposta della giunta regionale approvata con deliberazione n. 37890 del 6 agosto 1998;

Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura, informazione e formazione professionale, commercio, turismo, sport e giovani»;

Con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

1) di approvare gli «Obiettivi e criteri per la predisposizione del piano di riparto dei contributi da assegnarsi per interventi in campo teatrale (stagione 1999/2000), musicale, cinematografico ed audiovisivo (anno 1999) ai sensi delle l.r. 8 novembre 1977, n. 58 «Interventi della regione Lombardia in campo teatrale», 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale», 11 aprile 1980, n. 38 «Interventi promozionali della regione Lombardia in campo cinematografico ed audiovisivo», così come formulato nell'allegato «A» che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri regionali:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO «A»

Adozione per l'anno 1999 degli obiettivi e criteri per la predisposizione dei piani di riparto dei contributi regionali in campo musicale, cinematografico ed audiovisivo, teatrale, in attesa delle misure attuative nazionali e regionali derivanti dall'art. 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Premessa

Da un punto di vista istituzionale si è aperta, dopo il voto referendario che ha soppresso il ministero per il turismo e lo spettacolo, una fase di transizione non ancora conclusa sulla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni. L'art. 156 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 si è limitato ad indicare solo i compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo, tenendo aperto l'iter normativo dei disegni di legge governativi presentati al parlamento in materia di attività teatrali e musicali, disegni di legge che vengono a prefigurare non solo i compiti dello Stato, ma anche quelli delle regioni, e degli enti locali.

Questo costante rimandare il conferimento di compiti e funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali a successivi atti normativi e regolamentari non consente la predisposizione di una normativa regionale organica in materia e indicazioni programmatiche adeguate per lo sviluppo del sistema dello spettacolo sul territorio.

In attesa delle misure attuative nazionali e regionali dell'art. 156 del citato decreto legislativo sono adottati gli obiettivi e criteri di seguito definiti con l'avvertenza che riguardando la predisposizione di piani di riparto non si discostano in modo sostanziale dagli obiettivi e criteri del precedente triennio, ma ne sono il conseguente aggiornamento e miglioramento.

Analisi del settore

Nell'ottica della politica regionale, il termine spettacolo comprende le attività teatrali, musicali e il cinema, cioè i generi a favore dei quali la regione interviene. In questo contesto l'offerta e il consumo di spettacolo a livello regionale assorbe una quota rilevante del quadro complessivo nazionale. Secondo i dati SIAE, per le attività teatrali e musicali la quota percentuale della Lombardia rispetto all'Italia è per l'anno 1996 del 19,8% nel numero dei biglietti venduti (18,5% nel 1990), del 21,3% nella spesa del pubblico (21,8% nel 1990), del 16,3% nel numero delle rappresentazioni (15,5 nel 1990), mentre per il cinema le percentuali sono del 16,4% nel numero dei giorni di spettacolo (15,8% nel 1990), del 18% nel numero dei biglietti venduti (18,5% nel 1990), del 18,7% nella spesa del pubblico (20,7% nel 1990).

Permane forte la concentrazione delle attività sulla provincia di Milano: per le attività teatrali e musicali la quota percentuale della provincia di Milano rispetto alla Lombardia per l'anno 1996 è del 59,6% nel numero dei biglietti venduti (69,3% nel 1990) e del 72,8% nella spesa del pubblico (79,1% nel 1990), del 57,5% del numero delle rappresentazioni (64,7% nel 1990), mentre per le attività cinematografiche le percentuali sono del 46,4% nel numero dei giorni di spettacolo (48% nel 1990), del 59,6% nei biglietti ven-

duti (60,5% nel 1990), del 59,9% nella spesa del pubblico (62% nel 1990).

Pertanto il quadro del consumo «di attività teatrali e musicali» nelle altre province, considerate complessivamente, è in costante crescita sia nel numero dei biglietti venduti (30,6% nel 1990 - 40,3% nel 1996), sia nella spesa del pubblico (20,8% nel 1990 - 27,1% nel 1996).

L'offerta e il consumo di cinema (sempre per le altre province considerate complessivamente) presenta un leggero incremento, ma non tale da essere significativo.

I due obiettivi programmatici, perseguiti in questi anni e validi per questa fine legislatura, di promuovere il miglioramento della qualità dell'offerta degli spettacoli e il rinnovamento del pubblico con particolare riferimento ai giovani ed ai ragazzi con azioni anche di formazione e sviluppo dell'educazione teatrale e musicale e sui linguaggi dell'immagine, e di incentivare la distribuzione di prodotti teatrali, musicali, cinematografici ed audiovisivi mediante l'ideazione e la realizzazione di forme di circuitazione, con le relative azioni, hanno favorito la crescita del consumo delle attività dello spettacolo, anche nelle aree non tradizionalmente forti come la provincia di Milano.

Per le attività musicali si riscontra in Lombardia un andamento tutto sommato positivo nell'arco di tempo che va dal 1990 al 1996. Le rappresentazioni di concerti di musica classica passano dalle 2.107 del 1990 all'2.799 del 1996, dimostrando un miglioramento consistente anche grazie alla politica sviluppata in questi anni per lo sviluppo delle orchestre sinfoniche di rilevanza regionale.

Per le attività di prosa il dato più significativo risulta essere l'incremento del numero complessivo delle rappresentazioni svolte in Lombardia rispetto a quelle effettuate a livello nazionale: dal 14,3% nel 1990 al 15,5% del 1996. Per quanto concerne il consumo si mantiene costante la percentuale dei biglietti venduti e della spesa del pubblico, che in Lombardia supera i 43 miliardi ponendosi in valore assoluto alla sommità della graduatoria delle regioni con il 20,6% della spesa nazionale nel 1996.

Più contenuto l'incremento delle rappresentazioni liriche che si portano a 187 nel 1996, compensato da un miglioramento consistente nel n. delle rappresentazioni dei concerti di danza e dei balletti (da 588 nel 1995 a 707 nel 1996).

OBIETTIVI E CRITERI IN CAMPO MUSICALE

A) Obiettivi e criteri generali per l'individuazione degli ambiti di intervento

In coerenza con le finalità di carattere generale della l.r. n. 75/1978, che prevedono il sostegno delle iniziative dirette a sviluppare la diffusione della musica sul territorio regionale e la conoscenza della stessa fra i cittadini favorendo la loro partecipazione attiva alla vita musicale, la regione concede contributi per iniziative ed attività svolte per il consolidamento del sistema musicale regionale e per lo sviluppo di progetti funzionali alla distribuzione sul territorio degli eventi musicali.

Si tratta pertanto di:

a) potenziare la formazione del pubblico, in particolare quello giovanile, integrando le iniziative di educazione alla musica proprie del sistema scolastico;

b) ampliare la fruizione dell'offerta, anche attraverso forme di circuitazione degli spettacoli o del pubblico, anche al fine di coinvolgere città e paesi abitualmente non considerati dai normali circuiti, valorizzando sedi e luoghi;

c) potenziare il raccordo fra produzione e distribuzione, attraverso una maggiore progettualità e programmi concordati, compresa la produzione-diffusione nel campo della creatività contemporanea.

In coerenza con gli obiettivi/finalità espressi viene data priorità ai seguenti ambiti di intervento:

1) Sostegno al circuito lirico regionale e promozione del sistema sinfonico-orchestrale lombardo

1.1 La regione sostiene la lirica e il circuito lirico regionale sia con leggi specifiche di finanziamento degli strumenti primari di produzione musicale (la Fondazione Teatro alla Scala di Milano e quella de «I Pomeriggi Musicali» di Milano), sia assumendo un ruolo di coordinamento tra

enti locali, orchestre, associazioni di settore ed enti teatrali, per realizzare spettacoli lirici coprodotti o comunque oggetto di scambi.

Si tratta di definire una programmazione concordata che tenga conto delle diverse realtà che partecipano o possono partecipare al circuito. Da un lato si tenderà a differenziare la produzione, definendo, nei limiti delle risorse disponibili, un'articolazione più ampia di scelte, dall'altro si opererà per una programmazione che possa usufruire di una dimensione modulare di orchestra (quella de «I Pomeriggi Musicali», integrata con professionalità provenienti all'occorrenza da altre orchestre di rilevanza regionale).

Pur essendo attualmente realizzato il circuito con i teatri di Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia e Como è opportuno trovare forme di collaborazione possibilmente anche con il teatro di Mantova. A tale riguardo la giunta regionale, dopo la formalizzazione con apposito atto della costituzione del circuito lirico, seguirà con particolare attenzione il consolidarsi del progetto e la formalizzazione degli accordi relativi alla predefinitone delle produzioni e di un calendario unico delle rappresentazioni.

1.2 Al fine di facilitare la promozione dell'opera lirica anche in teatri non di tradizione, ma comunque importanti per la loro collocazione in bacini di utenza significativi e funzionali con il loro recupero a circuiti specifici lirico-sinfonici, si ritiene opportuno sperimentare manifestazioni appetibili al pubblico per il grado di novità offerto rispetto alla programmazione consolidata.

All'interno dei finanziamenti disciplinati dalla l.r. n. 9/93 per la promozione educativa e culturale viene realizzato un progetto pluriennale per il rinnovamento del pubblico del teatro musicale.

Il progetto denominato «Opera Domani» riguarda l'educazione musicale dei ragazzi, la formazione degli insegnanti, la realizzazione di opere liriche supportate da progetti didattici, la diffusione della conoscenza e della cultura musicale e operistica con particolare riferimento ai bambini e ragazzi.

1.3 Per la promozione del sistema sinfonico regionale, si ritiene opportuno potenziare da un punto di vista quantitativo la programmazione delle singole orchestre la cui attività è già consolidata sul territorio, indirizzandole ad una attività anche fuori sede.

Si privilegiano le orchestre con un riconosciuto grado di qualificazione, con un'attività stabile o comunque con stagioni musicali, e che non sono «prime parti» di altre orchestre, dando priorità a «I Pomeriggi Musicali» di Milano, all'orchestra da camera Milano classica, all'orchestra sinfonica «Giuseppe Verdi» di Milano, all'orchestra da camera di Mantova, all'orchestra stabile città di Bergamo, all'orchestra «Guido Cantelli» di Milano, all'orchestra stabile di Como.

Si tratta di un processo che dovrà portare l'orchestra dei «I Pomeriggi Musicali» ad assumere sempre più le caratteristiche di una vera e propria «Orchestra sinfonica della Lombardia»: tale progetto troverà una sua ulteriore evoluzione nel quadro dei «Progetti strategici»/ambito «Nuova politica culturale» che la giunta regionale intende promuovere.

Quanto alle altre realtà orchestrali, il sistema sinfonico regionale dovrà prevedere forme di sostegno incoraggiando le «riprese» delle produzioni, le iniziative rivolte ai giovani ed alla educazione musicale, la ricerca e gestione possibilmente comune di forme di sponsorizzazione privata e di servizi promozionali.

2) Promozione di progetti coordinati sul territorio e sostegno di festival e rassegne

2.1 Al fine di stimolare lo sviluppo di una equilibrata rete di manifestazioni di sicuro rilievo culturale, di promuovere la formazione del pubblico e di ampliare la fruizione dell'offerta sul territorio, la regione dà priorità ad attività articolate in poli di programmazione sia collegati a realtà culturali, storico-artistiche e socio-ambientali delle località partecipanti, sia alla riscoperta e alla riappropriazione del patrimonio musicale nella dimensione della continuità fra

passato e presente, attraverso appropriate tematiche ed ipotesi progettuali.

2.2 Per le stesse finalità e per la valorizzazione culturale e turistica delle località interessate, la regione privilegia, inoltre, festival e rassegne che esprimono con le loro manifestazioni capacità professionale della direzione artistica e di quella organizzativa, durata e qualità dell'iniziativa/programma, validità degli interpreti, disponibilità di spazi idonei. Si dà priorità ai festival tradizionali di Brescia e Bergamo, di Como e di Cremona.

Generalmente si tratta di iniziative consolidate per cicli e tematiche o che sono organizzate sotto forma di rassegne e festival e rappresentano ricorrenti e tradizionali appuntamenti per le località interessate e per il pubblico di più vasta area che le frequenta.

Sono ammissibili a contributo le attività di cui al presente punto 2) il cui costo sia almeno di 200 milioni di lire. Si può prevedere il finanziamento al massimo di due iniziative con costi inferiori a 200 milioni, nel caso di attività emergenti o di progetti peculiari meritevoli di incentivazione.

3) *Sostegno di altre iniziative di rilevanza regionale promosse da soggetti pubblici e privati*

In questo filone di intervento si inseriscono iniziative promosse da enti e associazioni promotori di qualificate stagioni musicali o di manifestazioni ed eventi in coerenza con gli obiettivi-finalità regionali, con i criteri enunciati e che vengono a godere di un punteggio finale, attraverso la griglia di valutazione, tale da poter permettere alle stesse attività di essere classificate di prioritario interesse regionale e non di interesse locale.

Sono ammissibili a contributo le attività di cui al presente punto 3) il cui costo sia almeno di 100 milioni di lire. Si può prevedere il finanziamento al massimo di due iniziative con costi inferiori a 100 milioni, nel caso di attività di soggetti emergenti o di progetti peculiari meritevoli di incentivazione.

4) *Sostegno alla attività di ricerca e catalogazione*

Per favorire la ricerca e la catalogazione nel campo della musica e per promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio musicale sono concessi contributi ad istituti ed enti che svolgono attività di raccolta, sistemazione e catalogazione del medesimo. Si privilegiano i soggetti che presentano caratteristiche di affidabilità e che dimostrano attività continuativa nel tempo con una programmazione pluriennale delle loro attività. L'ambito di riferimento comprende anche la musica contemporanea.

In particolare si privilegiano:

a) le ricerche che hanno come fine prioritario la identificazione, la conservazione, lo studio e la valorizzazione culturale del patrimonio bibliografico, organologico e storico, riferendosi alla musica e al teatro musicale lombardo nelle loro connessioni con il più generale contesto nazionale e internazionale;

b) le ricerche il cui scopo è quello di fornire alla comunità scientifica e agli operatori musicali strumenti generali di indagine e di approfondimento sulla musica e lo spettacolo musicale in Lombardia, e in particolare quelle che nascono su supporti informatici e prevedono la possibilità di una loro distribuzione e consultazione attraverso la rete telematica.

Nella valutazione degli interventi nel campo della ricerca e della documentazione, si terrà prioritariamente conto:

a) della congruità della struttura, delle attrezzature e dei fini istituzionali della parte richiedente, rispetto alla natura della ricerca da svolgere, chiedendo garanzie sulla reale competenza e professionalità degli enti e delle persone coinvolte nelle richieste stesse;

b) dell'originalità della ricerca proposta (che non dovrà porsi come un doppione rispetto a ricerche - in particolare di ordine bibliografico - già svolte in sede nazionale o internazionale da altre istituzioni);

c) della sua utilità per la comunità scientifica;

d) della sua realizzabilità rispetto alla struttura e alle attrezzature della parte richiedente;

e) di una esplicita indicazione della sua scansione in fasi chiaramente programmate e verificabili.

5) *Contributi alle province per complessi strumentali, bandistici e corali*

In ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 6 della l.r. 75/78, la regione delega alle province l'erogazione dei contributi per i complessi strumentali, bandistici e corali.

I contributi alle singole province sono proporzionali al numero delle domande pervenute alla regione anche tramite la provincia e ai programmi predisposti in materia dalle singole province.

B) *Criteri di selezione*

Ai criteri generali, che hanno portato all'individuazione degli ambiti di intervento sopra descritti, si affiancano altri più specifici, che concorrono a soddisfare anche le esigenze di trasparenza e predefinizione delle condizioni per l'erogazione di contributi, come previste dall'art. 12 della legge n. 241/90, necessari per poter effettuare una valutazione delle iniziative/programmi, pertanto si dà rilievo:

a) all'affidabilità del soggetto e alla sua capacità organizzativa;

b) all'importanza culturale ed alla consistenza del programma presentato;

c) alla rilevanza progettuale delle iniziative ed alla concordanza di queste con la programmazione regionale.

Al fine di formalizzare in termini quantitativi tali criteri è definita una griglia di valutazione con una serie di indicatori che rispondano in modo rappresentativo ai criteri individuati.

La direzione generale competente della giunta regionale definisce, coerentemente con la griglia di valutazione e gli indicatori, i parametri/coefficienti idonei a determinare i punteggi complessivi funzionali alla graduatoria delle domande di contributo dei singoli soggetti.

Si utilizza una scala di misurazione non arbitraria bensì organizzata per voci con dei punteggi e dei coefficienti per la selezione delle iniziative, su informazioni date a preventivo dallo stesso soggetto richiedente o comunque disponibili presso gli uffici.

Comporta motivo di esclusione del soggetto dal piano di riparto dei contributi il fatto che il soggetto abbia subito revoche con relativo recupero del finanziamento o che l'iniziativa realizzata non rientri nelle finalità della legge e/o dei documenti programmatici. Tale esclusione viene effettuata per una volta sola in sede di adozione del piano di riparto immediatamente successivo a quello in cui viene dichiarata la revoca o la non corrispondenza della iniziativa.

I soggetti richiedenti dovranno altresì dichiarare, in forma di autocertificazione, che sono stati assolti e rispettati tutti gli obblighi di natura previdenziale e contributiva nei confronti degli artisti, dei dipendenti, dei collaboratori. La inosservanza di tali obblighi, o la sussistenza di violazioni, costituisce motivo di esclusione o di decadenza dai contributi con le modalità sopra precisate.

C) *Griglia di valutazione*

1) *Affidabilità del soggetto e sua capacità organizzativa*

Si tiene conto del grado di affidabilità organizzativa del soggetto (in relazione anche alla consistenza degli organici e al numero delle giornate lavorative) nonché dello svolgimento o meno da parte del soggetto di una attività continuativa nel tempo.

2) *Importanza culturale e consistenza del programma presentato*

Per la valutazione del programma presentato e della sua consistenza si individuano i seguenti indicatori: a) il grado di interesse che si evince dai programmi dell'iniziativa; b) il legame del programma a particolari circostanze (come una celebrazione o una rassegna in nome di un artista importante); c) la presenza di giovani artisti (con particolare riferimento a quelli appartenenti all'unione europea); d) il numero di spettacoli in programmazione; e) il tipo di iniziativa (privilegiando, in ordine, festival e rassegne da altre iniziative); f) la provenienza del pubblico; g) il tipo di pubblico (privilegiando le iniziative rivolte ai giovani e all'uten-

za scolastica più in generale); h) il grado di inserimento di una iniziativa in un circuito.

Si tiene inoltre in considerazione:

la qualità degli artisti coinvolti nei programmi; il carattere ricorrente dell'iniziativa; l'appartenenza o meno dell'iniziativa ad un programma pluriennale di rappresentazioni; l'inserimento o meno dell'iniziativa in un progetto più ampio concordato con la regione.

3) Rilevanza progettuale delle iniziative e concordanza di queste con la programmazione regionale

Si prendono in considerazione i seguenti indicatori:

il numero dei soggetti coinvolti nel programma delle iniziative; le risorse, proprie e/o reperite, investite dal soggetto nel programma delle iniziative; il grado di rilevanza del programma per la regione; il grado di concordanza del programma presentato con le scelte prioritarie della regione, tenendo conto dei progetti che presentano il coinvolgimento diretto o indiretto della regione, nonché della rilevanza territoriale che comunque assumono certi progetti, anche da un punto di vista di riequilibrio territoriale.

Per gli ambiti di intervento relativi al «sostegno alle attività di ricerca e catalogazione» ed ai «contributi alle province per i complessi strumentali, bandistici e corali» non valgono gli indicatori sopradefiniti ma le indicazioni espresse all'interno degli ambiti stessi di cui ai punti 4) e 5) della lett. A).

Per gli accordi di programma definiti in materia non si applicano questi indicatori, di cui alla complessiva griglia di valutazione della presente lettera C, ma lo stesso accordo di programma dà priorità ai fini della graduatoria.

Per tutti gli ambiti di intervento, il contributo regionale, per ogni singola iniziativa/progetto, non può essere inferiore a 10 milioni di lire.

D) Validità degli indirizzi e dei criteri, modalità di attuazione

In attesa delle misure attuative nazionali e regionali di cui alla premessa gli indirizzi e criteri rimangono validi per l'anno 1999. Eventuali indicazioni e indirizzi derivanti da normative o regolamentazione nazionali con effetti su tale esercizio, verranno attuati direttamente dalla giunta regionale. La direzione generale cultura, ai fini dell'istruttoria delle domande e della formulazione della proposta di piano, si avvale della strumentazione adeguata.

OBIETTIVI E CRITERI IN CAMPO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

A) Obiettivi e criteri in ambito cinematografico ed audiovisivo per l'individuazione degli ambiti di intervento

Gli obiettivi realizzabili, in base alla attuale normativa si riconducono agli scopi precisi della legge regionale n. 38/80 che all'art. 1 indica come finalità generale quello di promuovere lo sviluppo delle attività culturali cinematografiche ed audiovisive, nel quadro delle finalità statutarie di promozione e sviluppo della cultura, concorrendo alla diffusione del cinema e delle altre forme di espressione audiovisiva. Forte è, quindi, l'impegno a sviluppare attraverso il cinema e la produzione audiovisuale interventi e progetti che possano concorrere alla conoscenza del cinema, ed alla sua diffusione, comprese le altre forme di espressione audiovisiva al primo connesse o parallele. In particolare, si sottolinea l'importanza di favorire le iniziative dirette a sviluppare la conoscenza del cinema, in un'ottica di formazione dello spettatore che mira non solo all'avvicinamento alla sala cinematografica, ma anche a quei differenti momenti di fruizione culturale che aiutano nella crescita consapevole del cittadino. Cinema, ma anche video artistici o video installazioni, fiction o cortometraggi, laddove trattati di prodotti culturali, è giusto trovarvi un sostegno perché concorrano a quel percorso che sviluppa le conoscenze dei linguaggi visuali ritenuto unanimemente necessario nella società multimediale. Naturalmente dovranno essere inseriti in un ambito di ricerca produttiva che si preoccupi di ampliare le sinergie con il mercato del lavoro, la riqualificazione dei giovani e la formazione a nuove modalità di fruizione delle immagini.

La regione riconosce inoltre un particolare valore alle ini-

ziative di acquisizione, catalogazione, conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo promuovendo attività ed interventi in tal senso.

In particolare in base all'art. 4 della citata legge la regione definisce il proprio piano annuale di intervento tenendo nel debito conto i seguenti obiettivi:

- promuovere la diffusione di produzioni cinematografiche ed audiovisive di qualità;
- promuovere il cinema di ricerca e di animazione;
- favorire la formazione di sussidi cinematografici ed audiovisivi diretti ad illustrare la realtà regionale, la sua storia e tradizioni;

- attivare servizi di enti locali o di enti o associazioni territoriali che possano colmare le lacune esistenti sul territorio e gli squilibri derivanti da una non armoniosa dislocazione territoriale delle sale.

In coerenza con questi obiettivi principali, la regione concede, dunque, contributi in un'ottica mirante non solo a rispondere alle proposte avanzate dai soggetti indicati all'art. 3 della citata legge regionale n. 38/80, ma a sollecitare altresì l'avvio di progettualità concordate, che possano sostenere quel percorso di crescita culturale dell'utenza su cui la legge si focalizza, per controbilanciare un gusto «indotto», se così si può definire, conseguente alla diffusione nel mercato europeo dei prodotti americani (il 65% del mercato in Italia è coperto da produzioni U.S.A. e la produzione di film nazionali ha toccato nel 1995 in Italia il minimo storico: 75 film prodotti, fortunatamente il 1997 ha visto una ripresa della produzione nazionale). Una politica a sostegno della promozione del cinema italiano ed europeo è importante anche al fine di favorire una più ampia e consapevole identità culturale comune.

In coerenza con gli obiettivi sopra espressi viene data, quindi priorità alle seguenti aree di intervento:

1) Consolidamento del progetto Lombardia Cinema ragazzi e promozione dell'educazione all'immagine

Al fine di promuovere la formazione del pubblico giovanile e delle attività culturali cinematografiche e audiovisive mirate a tale tipo di utenza la regione coordina un circuito di film e sale in collaborazione con le amministrazioni provinciali ed altri partners associativi e di categoria (*Arrivano i film*). A sostegno di un lavoro di educazione all'immagine filmica, anche per un rapporto di carattere continuativo con la scuola, si integra l'attività di circuito con strumenti di produzione audiovisiva ed educativa (*collana Arrivano i Video*).

A tale progetto si collegano iniziative seminariali e di sostegno agli insegnanti ed operatori culturali che rientrano nell'evento annuale Kid Screen (finanziato dalla legge regionale n. 9/93), che affianca ai temi formativi e informativi momenti di visione di prodotti e scambi produttivi.

2) Sostegno delle iniziative di cultura cinematografica e promozione della diffusione della cinematografia di qualità e dei mezzi multimediali

Si tratta di sostenere iniziative rivolte alla valorizzazione di film non commerciali ritenuti di importante valenza culturale e non sempre conosciuti nel mercato e nei normali circuiti di esercizio. La necessità di operare in un sistema interattivo cinema-multimedialità rende opportuno estendere questi interventi a tutta l'area cineaudiovisiva che abbia una rilevanza regionale. Non bisogna infatti sottovalutare l'incidenza che l'uso delle tecnologie multimediali, che coniugano sperimentazioni di comunicazione innovativa e contenuti artistico/culturali, può avere sulla definizione ed espansione degli eventi di spettacolo riprodotto.

In questo filone di intervento si inseriscono iniziative promosse da enti e altri soggetti, pubblici e privati, promotori di qualificate manifestazioni ed eventi in coerenza con gli obiettivi-finalità regionali, con i criteri di selezione definiti a livello regionale, e che vengono a godere di un punteggio finale, attraverso adeguate griglie di valutazione, tale da poter permettere alle stesse attività di essere classificate di priorità interesse regionale e non di interesse locale.

3) Sostegno a festival, rassegne, mostre e promozione di altre attività similari

Rientra in quest'area l'attività di promozione di cinema per pubblici indifferenziati o per fasce di utenza particolari o per cinefili interessati a specifiche cinematografie.

Si tratta di manifestazioni che esprimono capacità professionale, organizzativa e di programmazione. Generalmente riguardano iniziative che rappresentano importanti appuntamenti sia per le località interessate sia per il pubblico che le frequenta.

Sono ammissibili a contributo le attività di cui al presente punto 3) il cui costo sia superiore a L. 50.000.000.

4) *Sostegno delle cineteche ed altri archivi cinematografici ed audiovisivi, promozione all'attività di ricerca, catalogazione e conservazione*

In coerenza con l'art. 3 della legge regionale n. 38/80, la regione può concedere contributi ad istituti di ricerca e documentazione per la raccolta, la sistemazione, la catalogazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, che tenga conto delle nuove forme di espressione artistico/sperimentale, anche mediante la pubblicazione di materiali informativi. Oltre al sostegno di queste iniziative si opera anche per promuovere attività e servizi legati alla valorizzazione di tali patrimoni: pertanto si promuoveranno attività di ricerca e documentazione in materia, nonché servizi di carattere informativo e didattico.

Di fronte ai cambiamenti tecnologici e alle nuove sfide culturali è auspicabile un maggior collegamento tra i vari soggetti interessati così da avere una riconoscibilità complessiva di tale area.

5) *Promozione di progetti o interventi coordinati di interesse regionale*

Al fine di promuovere progetti che possano concorrere alla conoscenza del cinema e di altre forme di espressione audiovisiva, con particolare riferimento a prodotti cinematografici di giovani autori, video artistici, fuori formato, fiction o cortometraggi, o comunque prodotti che presentino elementi validi di novità di linguaggio e di espressione, la regione sostiene programmi concordati con uno o più soggetti in grado di attivare occasioni di confronto e canali di comunicazione, ricollegandosi anche a momenti di produzione cineaudiovisiva di ricerca e sperimentazione. Sono ammissibili a contributo le attività di cui al presente punto 5) il cui costo sia superiore a L. 100.000.000.

B) *Criteri di selezione*

Ai criteri generali, che hanno portato all'individuazione delle aree di intervento sopra descritte, si affiancano altri più specifici, necessari per poter effettuare una valutazione delle iniziative/programmi, pertanto si dà rilievo a:

1) Affidabilità del soggetto e sua capacità organizzativa;
2) Importanza culturale e consistenza del programma presentato;

3) Rilevanza progettuale delle iniziative e concordanza di queste con la programmazione regionale;

4) Originalità dei contenuti e/o delle modalità organizzative e di fruizione dell'iniziativa che possa sviluppare un valore aggiunto.

Al fine di formalizzare in termini quantitativi tali criteri è definita una griglia di valutazione con una serie di indicatori che rispondono in modo rappresentativo ai criteri individuati.

La direzione generale competente della giunta regionale definisce, coerentemente con la griglia di valutazione e gli indicatori, i parametri/coefficienti idonei a determinare i punteggi complessivi funzionali alla graduatoria delle domande di contributo dei singoli soggetti.

I punteggi sono assegnati sulla base di informazioni preventivamente fornite dal soggetto richiedente o disponibili presso gli uffici.

Comporta motivo di esclusione del soggetto dal piano di riparto dei contributi il fatto che il soggetto abbia subito revocato col relativo recupero del finanziamento o che l'iniziativa non rientri nelle finalità della legge e dei documenti programmatici. Tale esclusione viene effettuata per una volta sola in sede di adozione del piano di riparto immediatamente successivo a quello in cui viene dichiarata la revoca o la non corrispondenza della iniziativa.

C) *Griglia di valutazione*

1) *Affidabilità del soggetto e capacità organizzativa*

Questo primo gruppo di indicatori valuta: il grado di affidabilità organizzativa e culturale del soggetto, la disponibilità o meno di una sede, lo svolgimento o meno di attività continuativa nel tempo.

2) *Importanza culturale e consistenza del programma presentato*

Questo secondo gruppo di indicatori concerne la valutazione dell'iniziativa o il programma complessivo per il quale il soggetto fa richiesta di contributo. Questa valutazione riguarda: il grado di interesse culturale dell'iniziativa o del programma, l'opportunità dell'intervento in relazione ad altre particolari iniziative storico-culturali di livello regionale nazionale o internazionale, il grado di attenzione che nell'intervento viene dato al sostegno, alla formazione e alle connessioni con l'area del mercato del lavoro che si riferisce ai nuovi autori, creatori e operatori dell'industria del cinema e dell'audiovisivo. Per questo secondo gruppo di indicatori viene anche valutato il grado di coinvolgimento territoriale del pubblico e l'appartenenza o meno dell'iniziativa ad un programma pluriennale.

3) *Rilevanza progettuale delle iniziative e concordanza di queste con la programmazione regionale*

La rilevanza progettuale delle iniziative e la concordanza progettuale delle stesse con la programmazione regionale viene verificata attraverso: il numero dei soggetti coinvolti nel programma delle iniziative, le risorse proprie e/o reperite investite dal soggetto nel programma, il grado di rilevanza che il progetto/programma assume per la regione e il suo grado di concordanza con le scelte prioritarie della stessa.

4) *Originalità dei contenuti e/o delle modalità organizzative e di fruizione dell'iniziativa che possa sviluppare un valore aggiunto*

L'originalità dei contenuti e/o delle modalità organizzative si esprime attraverso la capacità di presentare i temi e i prodotti selezionati in maniera innovativa, con una strategia globale che associ quanto più possibile soggetti operanti in ambiti diversi ma sinergici nello sviluppo di un effetto moltiplicatore derivante dall'iniziativa. L'iniziativa dovrà essere in grado di promuovere nuove prassi, ad esempio nell'organizzazione o nella fruizione dell'evento da parte del pubblico.

Per gli accordi di programma definiti in materia non si applicano gli indicatori di cui alla complessiva griglia di valutazione della presente lettera C, ma lo stesso accordo di programma dà priorità ai fini della graduatoria.

D) *Validità degli indirizzi e criteri, modalità organizzative*

In attesa delle misure attuative nazionali e regionali di cui alla premessa, gli indirizzi e i criteri sono validi per l'anno 1999. Eventuali indicazione e indirizzi derivanti da normative o regolamentazione nazionali con effetti su tale esercizio, verranno attuati direttamente dalla giunta regionale. La direzione generale competente, al fine dell'istruttoria delle domande e della formalizzazione della proposta di piano, si avvale della strumentazione adeguata.

OBIETTIVI E CRITERI IN CAMPO TEATRALE

A) *Obiettivi e criteri generali per l'individuazione degli ambiti di intervento*

In coerenza con le finalità di carattere generale della l.r. 8 novembre 1977, n. 58, che riconosce nel teatro una componente essenziale dei processi di diffusione della cultura, la regione concede contributi a specifiche iniziative e ad attività nel campo teatrale in modo da garantire lo sviluppo delle stesse attività e la più ampia attuazione del pluralismo culturale.

Vista la situazione attuale, di sostanziale tenuta, sembra opportuno che la regione prosegua nei suoi interventi di consolidamento e razionalizzazione delle attività teatrali, così da creare una sempre maggiore integrazione con il territorio e un più elevato grado di efficienza e produttività, tenendo conto del raggiungimento di obiettivi di carattere generale quali il sostegno:

a) allo stimolo e alla circuitazione di iniziative nelle zone più sfavorite;

- b) alla qualità, alla creatività e all'innovazione;
- c) alla valorizzazione della conoscenza del patrimonio culturale lombardo;
- d) al coinvolgimento di nuovi pubblici e alla creazione di progetti concordati tra regione, enti locali e operatori;
- e) alla promozione di festival e rassegne.

In coerenza con gli obiettivi/finalità espressi viene data priorità ai seguenti filoni d'intervento:

1) *Promozione e sostegno di progetti coordinati sul territorio*

a) La regione promuove e sostiene il progetto «Altri percorsi», cioè la distribuzione di spettacoli di qualità con valenza più specificamente culturale o di ricerca rispetto ai programmi delle stagioni di prosa, attraverso il coordinamento di comuni che dimostrino la disponibilità in luogo di sedi adeguate e che abbiano una collocazione ottimale rispetto ad un bacino di utenza significativo e funzionale.

L'entità dei contributi è definita principalmente in relazione al numero degli spettacoli programmati, che siano stati scelti all'interno di un elenco di spettacoli, individuati nelle riunioni di programmazione effettuate con i comuni. L'attività di coordinamento viene svolta in collaborazione con l'AGIS, cui è affidata la promozione ed informazione del pubblico in quanto organo rappresentativo delle categorie dello spettacolo.

Con la necessaria gradualità il circuito può essere potenziato.

b) La regione inoltre sostiene il circuito «Lombardia teatro ragazzi», promuovendo un'intensa attività di programmazione di spettacoli teatrali per l'infanzia e la gioventù sul territorio lombardo, cui si affiancano attività laboratoriali in collaborazione con la scuola. Il progetto coinvolge in primo luogo le province che individuano i loro circuiti territoriali, articolati in poli di programmazione, ed enti e associazioni stabili di produzione e promozione nel campo specifico rivolto ai ragazzi.

Gli aspetti promozionali e informativi trovano il loro momento catalizzatore in una manifestazione annuale denominata «Segnali» dove le compagnie lombarde attive in questo settore specifico hanno l'occasione di un contatto diretto con operatori pubblici e privati provenienti da tutta Italia e con il pubblico degli insegnanti e delle famiglie; nel corso di «Segnali» viene inoltre presentata una qualificata rassegna delle nuove produzioni cui si affiancano dibattiti e incontri per insegnanti e seminari di aggiornamento per le compagnie lombarde.

c) La regione infine valorizza con «Scena prima» le forze giovanili impegnate in campo teatrale e che non hanno ancora trovato un confronto né la possibilità di ingresso nel mercato. Di conseguenza, si potenzierà l'attività di promozione e qualificazione delle realtà emergenti, intese come piccole formazioni produttive, cui vengono offerti strumenti ed occasioni di maturazione.

2) *Sostegno dell'attività di produzione*

La regione concede contributi per attività programmate dai singoli soggetti di produzione, che costituiscono la struttura portante del sistema teatrale lombardo.

L'individuazione di comparti specifici in cui inserire i singoli beneficiari ha permesso nel tempo di superare decisamente i contributi a pioggia, delineando una mappa leggibile del sistema teatrale sul territorio. La situazione attuale, piuttosto delicata, viste le difficoltà per una ripartizione di competenze in questa materia fra Stato e regioni, suggerisce di non attuare prima di una nuova normativa regionale rivolgimenti marcati in un sistema che ha raggiunto almeno in Lombardia un primo assestamento.

Si riconosce alle iniziative di produzione, con un buon profilo qualitativo e quantitativo, un sostegno finanziario in relazione alla dimensione del soggetto e delle sue attività, garantite anche da una programmazione pluriennale di tali attività.

Sono ammissibili a contributo attività di cui al presente punto 2) il cui costo sia quantificabile in almeno 150 milioni di lire. Si può prevedere il finanziamento al massimo di due iniziative con costi inferiori, nel caso di soggetti emer-

genti o di progetti relativi a settori meritevoli di incentivazione.

I criteri di valutazione seguiti si riferiscono in particolare alla consistenza aziendale, alla continuità di direzione artistica ed amministrativa, alla rilevanza dell'attività (almeno di livello regionale); essi escludono la considerazione del puro esercizio. I diversi soggetti sono raggruppati a seconda delle loro caratteristiche e attività in:

a) Realtà stabili. Per esse non si intendono gli enti stabili di produzione ad iniziativa pubblica come il piccolo teatro della città di Milano e il centro teatrale bresciano per i quali la regione partecipa come socio fondatore con una spesa rispettivamente di 1.500 milioni e di 450 milioni attraverso leggi specifiche.

Per esse si intendono invece enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata nonché i centri di produzione, promozione e ricerca nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Tali soggetti hanno un preciso riferimento socio-culturale sul territorio sul quale operano e si caratterizzano per un progetto artistico di produzione e distribuzione teatrale tale da dimostrare indiscussa capacità produttiva e documentata professionalità degli operatori artistici ed amministrativi dell'ente.

Essi devono disporre di una sala teatrale idonea alle rappresentazioni in pubblico di spettacoli e avere una continuità aziendale documentata sulla base dell'attività dei precedenti tre anni. Inoltre devono disporre di un complesso artistico stabile nonché della stabilità nel rapporto di lavoro di personale amministrativo e tecnico.

b) Realtà di produzione a carattere permanente. Per esse si intendono enti e associazioni di produzione, compresi quelli che operano nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Tali soggetti presentano una struttura aziendale ed artistica di provata solidità e godono di riconoscimento a livello nazionale.

c) Realtà di produzione di interesse regionale. Si tratta di realtà che presentano una continuità e un grado di professionalità della direzione artistica e tecnica non paragonabile ai precedenti enti e associazioni, ma che comunque per qualità e impegno artistico e finanziario degli spettacoli prodotti si presentano di interesse regionale.

3) *Rassegne e festival*

Si privilegiano attività rilevanti gestite da enti o associazioni organizzatrici di rassegne e festival che contribuiscono alla diffusione del teatro, alla sua valorizzazione e promozione anche tramite programmi che favoriscano l'integrazione fra generi secondo un concetto di interdisciplinarietà. Le rassegne e i festival comprendono una pluralità di rappresentazioni che si svolgono in un arco di tempo limitato.

Sono ammissibili a contributo attività il cui costo sia quantificabile in almeno 150 milioni di lire. Si può prevedere il finanziamento al massimo di due iniziative con costi inferiori nel caso di attività emergenti o di progetti relativi a settori meritevoli di incentivazione.

B) *Criteri di selezione per le attività di produzione, festival e rassegne*

Ai criteri generali che hanno portato all'individuazione dei filoni d'intervento sopra descritti, se ne affiancano altri più specifici, che concorrono a soddisfare anche le esigenze di trasparenza e predefinizione delle condizioni per l'elargizione dei contributi, necessari ad effettuare una valutazione delle iniziative/programmi.

Si dà rilievo:

- 1) all'affidabilità del soggetto e alla sua capacità organizzativa;
- 2) all'importanza culturale e alla consistenza del programma presentato;
- 3) alla rilevanza progettuale della attività e alla concordanza di questa con la programmazione regionale.

Sono elementi di valutazione che motivano l'esclusione del soggetto dall'istruttoria del piano di riparto:

- 1) la mancanza di professionalità del soggetto, in quanto svolge attività amatoriale;

2) il fatto che il soggetto abbia subito revoca del contributo nell'anno precedente;

3) l'iniziativa presentata non rientri nelle finalità della legge.

C) Griglia di valutazione

Al fine di formalizzare in termini quantitativi tali criteri è definita una griglia di valutazione con una serie di indicatori che rispondano in modo rappresentativo ai criteri individuati.

La direzione generale competente della giunta regionale definisce, coerentemente con la griglia di valutazione e gli indicatori, i parametri/coefficienti idonei a determinare i punteggi complessivi funzionali alla graduatoria delle domande di contributo dei singoli soggetti.

Si utilizza una scala di misurazione organizzata per voci con dei punteggi e dei coefficienti per la selezione delle iniziative, su informazioni date a preventivo dallo stesso soggetto richiedente o su dati comunque disponibili presso gli uffici.

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE

1) Affidabilità del soggetto e sua capacità organizzativa

La serie di indicatori riguarda l'affidabilità del soggetto dal punto di vista della sua consistenza intrinseca e della conseguente capacità di realizzazione delle iniziative.

In particolare vengono valutati: lo svolgimento o meno di un'attività continuativa nel tempo; il grado di affidabilità organizzativa del soggetto (consistenza degli organici/numero delle giornate lavorative); le capacità realizzative dimostrate nei programmi attuati in passato; la disponibilità di sedi di spettacolo e loro utilizzo; la capacità di coinvolgimento di altri enti/soggetti, compresi quelli comunitari; lo scopo di lucro/non lucro del soggetto; la presenza di giovani attori.

2) Importanza culturale e consistenza del progetto e/o programma presentato

Il secondo gruppo di indicatori riguarda la valutazione del programma presentato nel suo complesso e non si riferisce alle singole rappresentazioni; si prendono pertanto in considerazione: il grado di interesse che riveste il contenuto del programma (in relazione agli aspetti sia qualitativi che quantitativi); la presenza nel programma di nuove produzioni e l'ambito di circuitazione dello stesso.

3) La rilevanza progettuale dell'attività e concordanza di questa con la programmazione regionale

Gli indicatori appartenenti a questo gruppo riguardano: le risorse proprie e/o reperite complessivamente investite dal soggetto nella attività; il fatto che l'attività sia inserita in un progetto annuale o pluriennale; il grado di rilevanza del programma rispetto al complesso degli indicatori espressi e alla coerenza con le linee programmatiche della regione.

FESTIVAL E RASSEGNE

1) Affidabilità del soggetto e capacità organizzativa

La serie di indicatori riguarda l'affidabilità del soggetto dal punto di vista della sua consistenza intrinseca e della conseguente capacità di realizzazione delle iniziative. Vengono valutati i seguenti fattori: la presenza di una direzione artistica di consolidato prestigio culturale ed artistico e provata capacità professionale; le capacità realizzative dimostrate nei programmi attuati in passato; la capacità di coinvolgimento di altri enti/soggetti (compresi quelli comunitari); lo scopo di lucro/non lucro del soggetto.

2) Importanza culturale e consistenza del progetto e/o programma presentato

Il secondo gruppo di indicatori riguarda la valutazione del programma presentato nel suo complesso e non si riferisce alle singole rappresentazioni; in particolare si prendono in considerazione: il grado di interesse che riveste il contenuto del programma (riferito agli aspetti sia qualitativi che quantitativi); la presenza o meno nel programma di prime nazionali.

3) La rilevanza progettuale dell'attività e concordanza di questa con la programmazione regionale

Gli indicatori appartenenti a questo gruppo riguardano:

le risorse proprie e/o reperite complessivamente investite dal soggetto nella attività; l'essere l'attività inserita in un progetto annuale o pluriennale; il grado di rilevanza del programma rispetto al complesso degli indicatori espressi e alla coerenza con le linee programmatiche della regione.

Per gli accordi di programma definiti in materia non si applicano gli indicatori di cui alla complessiva griglia di valutazione della presente lettera C, ma lo stesso accordo di programma dà priorità ai fini della graduatoria.

D) Indicatori per altri percorsi e Lombardia teatro ragazzi

PROGETTO ALTRI PERCORSI

Per tale progetto gli indicatori individuati riguardano: la disponibilità da parte del comune di una sala propria o in gestione diretta; il bacino di utenza e la capacità di aggregazione; la partecipazione agli incontri di programmazione e la definizione della stessa all'interno delle indicazioni concordate; il numero di spettacoli programmati nella stagione; la presenza di compagnie lombarde nella programmazione; l'organizzazione di una stagione teatrale (oltre ad «Altri percorsi»); l'investimento economico del comune; la valutazione complessiva dell'iniziativa realizzata nell'anno precedente.

PROGETTO LOMBARDIA TEATRO RAGAZZI

La valutazione degli interventi delle amministrazioni provinciali si riferisce: al numero di comuni coinvolti; al numero di spettacoli distribuiti; alla rilevanza delle compagnie; alla organizzazione di attività collaterali; alla spesa complessiva degli enti locali in relazione all'utenza potenziale; nonché alla valutazione complessiva delle iniziative realizzate nell'anno precedente.

E) Validità degli indirizzi e criteri

La direzione generale competente, al fine dell'istruttoria delle domande e della formulazione della proposta di piano, si avvale della strumentazione adeguata.

In attesa delle misure attuative nazionali e regionali di cui alla premessa gli indirizzi e criteri rimangono validi per la stagione 1999/2000. Eventuali indicazioni e indirizzi derivanti da normative o regolamentazione nazionali con effetti su tale esercizio, verranno attuati direttamente dalla giunta regionale.

[BUR1998019]

[4.2.2]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/II78

Legge 13 luglio 1966, n. 615 e art. 17 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - Parere richiesto dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 214218 del 22 giugno 1998, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 203/1988 relativo alla richiesta di installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della Lares-Cozzi s.p.a. presso lo stabilimento di via Roma, 88 in comune di Paderno Dugnano

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Considerato che il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 214218 del 22 giugno 1998, ha presentato alla regione Lombardia una richiesta di parere ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, relativa alla domanda di ampliamento di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della Lares-Cozzi s.p.a. presso lo stabilimento di via Roma, 88 in comune di Paderno Dugnano (MI);

Vista la legislazione statale e regionale in materia:

legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico»;

d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322: «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie»;

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;

legge regionale 13 luglio 1984, n. 35: «Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lom-

bardia, sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento»;

d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

d.p.c.m. 21 luglio 1989, costituente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della l. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del d.P.R. n. 203/88;

d.m. 12 luglio 1990: «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione»;

d.P.R. 25 luglio 1991: «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989»;

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla giunta regionale con d.g.r. n. 40736 del 23 dicembre 1998, nella quale si dà conto:

a) del contenuto e dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza presentata dalla ditta, conclusasi con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse;

b) del parere espresso in data 28 febbraio 1996 dal CRIAL, di cui all'art. 2 della l.r. n. 35/1984, favorevole all'accoglimento delle istanze di autorizzazione per questa tipologia di impianti, secondo le condizioni riportate in dispositivo;

c) che per l'individuazione dei limiti delle emissioni sono adottate, quale criterio generale, la classificazione degli inquinanti indicata dal d.m. 12 luglio 1990, la classificazione adottata con deliberazione della giunta regionale 4/20998 del 26 maggio 1987 e le indicazioni fissate dal CRIAL nella seduta del 6 aprile 1989, unicamente per le sostanze non previste nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale;

Visto l'art. 6, comma 5, punto 13 dello Statuto;

Udita la relazione della VI commissione consiliare «Ambiente, energia e protezione civile»;

Con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

1) di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 203/1988 alla richiesta del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativa all'ampliamento di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della Lares Cozzi s.p.a. presso lo stabilimento di via Roma, 88 in comune di Paderno Dugnano (MI);

2) di imporre che gli impianti siano realizzati come da progetto e siano inoltre rispettate le condizioni riportate nell'allegato tecnico che fa parte integrante della presente deliberazione;

3) di far presente che ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 203/1988 la ditta deve comunicare, almeno quindici giorni prima, al sindaco e alla regione la data della messa in esercizio dell'impianto;

4) di far presente gli adempimenti previsti dall'art. 8, nonché quanto prescritto dagli artt. 10, 11 e 15 del d.P.R. 203/1988;

5) di demandare all'ente responsabile del servizio di rilevamento della provincia interessata la verifica ed il controllo dell'osservanza da parte della ditta di quanto riportato nell'autorizzazione;

6) di richiamare l'attenzione del comune e della ASL sui controlli di competenza in relazione a quanto riportato nell'autorizzazione;

7) di richiamare l'attenzione del sindaco sul fatto che, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di cui alla presente deliberazione, è necessario controllare che la ditta sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge. È necessario inoltre verificare che siano rispettate le norme di prevenzione e di sicurezza contro

incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo;

8) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti;

9) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché al ministero della sanità, al ministero dell'ambiente e alla commissione istituita presso il ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 1 dell'accordo procedimentale del 10 aprile 1991.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO TECNICO

Identificazione della ditta

Ragione sociale: Lares Cozzi

Comune: Paderno Dugnano

Fasc. 3147/13112

Settore di appartenenza: industria

Attività dell'azienda

Costruzioni meccaniche

A - Descrizione tecnica

- A1 Informazioni relative al ciclo tecnologico dichiarato da autorizzare.

Installazione di un secondo motore, alimentato a gas che assieme a quello già installato porta a superare il limite di 3 MW, con i relativi alternatori e trasformatori.

L'impianto verrà ubicato in stabilimento.

L'energia elettrica verrà autoconsumata.

Dati relativi al motore	Gruppo
- ciclo di lavoro	Otto
- velocità	1.500 giri/min.
- n. cilindri	16
- cilindrata totale	69 litri
- consumo gas medio	299 Nmc/h
- potenza termica entrante	2.872 kW
- potenza termica recuperata	1.014 kW
- potenza elettrica	1.020 kW
- rendimento elettrico	35%

Emissioni complessive

- altezza camino	/ m
- diametro camino	/ m (per canna)
- portata	6.420 kg/h
- temperatura	145°C

Inquinanti	mg/Nmc
- NOX (come NO2)	450
- CO	400

I valori di concentrazione sono riferiti al 5% di O2 libero nei fumi.

B - Prescrizioni

Le prescrizioni valgono per tutti i motori della centrale termoelettrica della ditta.

I motori esistenti dovranno essere adeguati entro un anno dall'autorizzazione del nuovo motore.

- B1 Limiti alla emissione.

Altezza geometrica del punto di emissione: m. 10.

Comunque in analogia a quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 deve risultare più alto almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

Ogni motore dovrà avere una canna indipendente.

Limiti	mg/Nmc
- NOX (come NO ₂)	450
- CO	300

I limiti sono riferiti ad un tenore di O₂ libero nei fumi del 5%.

- Le concentrazioni sono le massime ammesse su base oraria da ogni punto di emissione.

- Tali limiti dovranno comunque essere rispettati nelle emissioni dal motore, nelle più gravose condizioni di esercizio e per le portate dichiarate.

Sistemi di controllo e criteri di manutenzione

La frequenza delle operazioni di manutenzione parziale deve essere settimanale, quella totale del sistema deve essere semestrale.

- le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo.

Messa in esercizio ed a regime

- Il termine per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 gg. a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi.

Controllo emissioni

- Entro 15 gg. a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro 105 gg. dalla data di entrata in esercizio, la ditta dovrà presentare i referti analitici alla regione ed agli enti preposti al controllo.

- Le analisi di controllo degli NOX nei punti di emissione dovranno successivamente essere eseguite con cadenza semestrale per i primi due anni, poi con cadenza annuale, partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi alla regione Lombardia ed agli enti preposti al controllo.

Metodologia analitica e modalità del controllo

Devono essere analizzati in continuo il CO e l'O₂ in emissione.

Le misurazioni degli NOX dovranno essere effettuate adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'allegato 4 del d.m. 12 luglio 1990 o equivalenti concordate con il dirigente del servizio di rilevamento.

- I campionamenti degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio

- I risultati delle analisi eseguite all'emissione, dovranno riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/m³
- portata aeriforme espressa in m³/h
- temperatura dell'aeriforme in °C.

N.B. Le portate di cui sopra si intendono normalizzate a 273 K e 101,323 KPa.

L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza.

I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di campionamento dovranno essere disposti a norma di legge (art. 3.6 d.P.R. 322/71 «i condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento devono essere provvisti di fori di diametro 100 mm. per il campionamento analitico»).

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

[BUR19980110]

[4.2.2]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/π79

Legge 13 luglio 1966, n. 615 e art. 17 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - Parere richiesto dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 220776 del 16 settembre 1998, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 203/1988 relativo alla richiesta di installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione denominata Famagosta alimentata a metano da parte della A.E.M. s.p.a. di Milano

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Considerato che il ministero dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato, con nota n. 220776 del 16 settembre 1998, ha presentato alla regione Lombardia una richiesta di parere ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, relativa alla domanda di installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione denominata Famagosta alimentata a metano da parte della A.E.M. s.p.a. in Milano;

Vista la legislazione statale e regionale in materia:

legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico»;

d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322: «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie»;

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;

legge regionale 13 luglio 1984, n. 35: «Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia, sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento»;

d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

d.p.c.m. 21 luglio 1989, costituente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della l. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del d.P.R. n. 203/88;

d.m. 12 luglio 1990: «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione»;

d.P.R. 25 luglio 1991: «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989»;

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla giunta regionale con d.g.r. n. 40737 del 23 dicembre 1998, nella quale si dà conto:

a) del contenuto e dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza presentata dalla ditta, conclusasi con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse;

b) del parere espresso in data 28 febbraio 1996 dal CRIAL, di cui all'art. 2 della l.r. n. 35/1984, favorevole all'accoglimento delle istanze di autorizzazione per questa tipologia di impianti, secondo le condizioni riportate in dispositivo;

c) che per l'individuazione dei limiti delle emissioni sono adottate, quale criterio generale, la classificazione degli inquinanti indicata dal d.m. 12 luglio 1990, la classificazione adottata con deliberazione della giunta regionale 4/20998 del 26 maggio 1987 e le indicazioni fissate dal CRIAL nella seduta del 6 aprile 1989, unicamente per le sostanze non previste nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale;

Visto l'art. 6, comma 5, punto 13 dello Statuto;

Udita la relazione della VI commissione consiliare «Ambiente, energia e protezione civile»;

Con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

1) di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 203/1988 alla richiesta del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativa all'installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione denominata Famagosta alimentata a metano da parte della A.E.M. s.p.a. in Milano;

2) di imporre che gli impianti siano realizzati come da progetto e siano inoltre rispettate le condizioni riportate nell'allegato tecnico che fa parte integrante della presente deliberazione;

3) di far presente che ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 203/1988 la ditta deve comunicare, almeno quindici giorni prima, al sindaco e alla regione la data della messa in esercizio dell'impianto;

4) di far presente gli adempimenti previsti dall'art. 8, nonché quanto prescritto dagli artt. 10, 11 e 15 del d.P.R. 203/1988;

5) di demandare all'ente responsabile del servizio di rilevamento della provincia interessata la verifica ed il controllo dell'osservanza da parte della ditta di quanto riportato nell'autorizzazione;

6) di richiamare l'attenzione del comune e della ASL sui controlli di competenza in relazione a quanto riportato nell'autorizzazione;

7) di richiamare l'attenzione del sindaco sul fatto che, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di cui alla presente deliberazione, è necessario controllare che la ditta sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge. È necessario inoltre verificare che siano rispettate le norme di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo;

8) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti;

9) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché al ministero della sanità, al ministero dell'ambiente e alla commissione istituita presso il ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 1 dell'accordo procedimentale del 10 aprile 1991.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO TECNICO

Identificazione della ditta

Ragione sociale: A.E.M.

Comune: Milano

Fasc. 27136/51654

Settore di appartenenza: servizi

Attività dell'azienda

Produzione e distribuzione energia elettrica e calore per teleriscaldamento.

A - Descrizione tecnica

– A1 Informazioni relative al ciclo tecnologico dichiarato da autorizzare.

Si tratta di una centrale di teleriscaldamento basata su

– Sezione cogenerativa costituita da 4 motori per una produzione complessiva di circa 12 MWe e 12 MWt.

– Sezione di integrazione costituita da 5 caldaie ad olio diatermico per la produzione di 75 MWt complessivi.

I motori e le caldaie saranno alimentati a gas naturale.

Motori

Sono previsti motori a ciclo Otto alimentati a gas naturale

Di seguito si riportano i dati di riferimento relativi a ciascun motore. Si tratta di un motore di «riferimento» in quanto al momento non è ancora avvenuta l'aggiudicazione della commessa.

	Gruppo
– ciclo di lavoro	Otto
– velocità	1.500 giri/min.
– n. cilindri	20
– cilindrata totale	124 litri
– consumo gas medio	800 Nmc/h
– potenza termica entrante	7.447 kW
– potenza termica recuperata	3.265 kW
– potenza elettrica	2.925 kW
– rendimento elettrico	39.3%

Bilancio complessivo motori

Potenza termica entrante: 30 MWt

consumo gas: 3.051 Nmc/h per 1.950 ore/anno

potenza elettrica: 12 MWe

potenza termica recupero: 12 MWt

di cui 5 MWt recuperato dai fumi per produrre acqua surriscaldata a 120°C e 7 MWt recuperati dai circuiti di raffreddamento per produrre acqua a 90°C.

Emissioni motori

NOX (come NO₂): 270 mg/Nmc

CO: 200 mg/Nmc

Riferiti al 5% di O₂ libero nei fumi

Il limite degli NOX è conseguito mediante tecniche di combustione, il limite del CO è conseguito mediante l'installazione di una marmitta catalitica ossidante.

Caldaie

Si tratta di 5 caldaie ad olio diatermico

caratteristiche

Potenza complessiva: 83 MWt

consumo gas: 8.500 Nmc/h per 1.276 ore/anno

potenza resa complessiva: 75 MWt

rendimento: 90%

Emissioni caldaie

NOX (come NO₂): 100 mg/Nmc

CO: 150 mg/Nmc

I motori e le caldaie saranno dotati di camini a canna indipendente

– altezza camino: 35 m

– diametro camino: 0,6 m (per canna)

– portata fumi motori: 5,17 kg/s

– portata fumi caldaia: 6,70 kg/s

B - Prescrizioni

Le prescrizioni valgono per tutti i motori della centrale di cogenerazione della ditta.

I motori potranno avere caratteristiche costruttive diverse da quelle del «motore di riferimento» riportato nella parte descrittiva del presente allegato tecnico a condizione che i consumi di combustibile e le potenze installate non superino del 5% i valori dichiarati e che siano rispettati i limiti alla emissione di seguito fissati.

– B1 Limiti alla emissione.

Altezza geometrica del punto di emissione: m. 35.

Velocità di emissione fumi >15 m/s.

Ogni motore dovrà avere una canna indipendente.

Limiti	mg/Nmc
– NOX (come NO ₂)	270
– CO	200

I limiti sono riferiti ad un tenore di O₂ libero nei fumi del 5%.

– Le concentrazioni sono le massime ammesse su base oraria da ogni punto di emissione.

– Tali limiti dovranno comunque essere rispettati nelle emissioni dal motore, nelle più gravose condizioni di esercizio e per le portate dichiarate.

– Devono essere installati analizzatori in continuo di NOX CO ed O₂.

Sistemi di controllo e criteri di manutenzione

La frequenza delle operazioni di manutenzione parziale deve essere settimanale, quella totale del sistema deve essere semestrale.

– le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo.

Messa in esercizio ed a regime

– Il termine per la messa a regime degli impianti è fissato in 120 gg. a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi.

Controllo emissioni

– Entro 15 gg. a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro 135 gg. dalla data di entrata in esercizio, la ditta dovrà presentare i referti analitici alla regione ed agli enti preposti al controllo.

Metodologia analitica e modalità del controllo

L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza.

I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di campionamento dovranno essere disposti a norma di legge (art. 3.6 d.P.R. 322/71 «i condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento devono essere provvisti di fori di diametro 100 mm. per il campionamento analitico».

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

Caldaie

Si tratta di generatori avente funzione di riscaldamento civile e quindi non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 17 d.P.R. 203/88.

Considerata la loro collocazione in ambito urbano inserito nel territorio di risanamento definito con d.g.r. 21 febbraio 1995, n. 5/64263 devono essere rispettati i limiti proposti nel progetto pari a 100 mg/Nmc per gli NOX e 150 per il CO ed intesi come valori medi su 24 ore.

Il rispetto dei soprariportati valori di emissione dalle caldaie, più basso dei limiti imposti agli impianti termici civili inseriti nel territorio di risanamento, è condizione necessaria per non provocare un aggravio delle emissioni in zona urbana considerato l'inserimento dei motori di cogenerazione.

[BUR19980111]

[4.2.2]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/180

Legge 13 luglio 1966, n. 615 e art. 17 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - Parere richiesto dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 206713 del 31 marzo 1998, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 203/1988 relativo alla richiesta di installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della Oxon Italia s.p.a. presso lo stabilimento in strada provinciale km 2,6, in comune di Mezzana Bigli (PV)

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Considerato che il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 206713 del 31 marzo 1998, ha presentato alla regione Lombardia una richiesta di parere ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, relativa alla domanda di installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della Oxon Italia s.p.a., presso lo stabilimento in strada provinciale km 2,6, in comune di Mezzana Bigli (PV);

Vista la legislazione statale e regionale in materia:

legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico»;

d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322: «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie»;

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;

legge regionale 13 luglio 1984, n. 35: «Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia, sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento»;

d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

d.p.c.m. 21 luglio 1989, costituente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della l. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del d.P.R. n. 203/88;

d.m. 12 luglio 1990: «Linee guida per il contenimento

delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione»;

d.P.R. 25 luglio 1991: «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989»;

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla giunta regionale con d.g.r. n. 40738 del 23 dicembre 1998, nella quale si dà conto:

a) del contenuto e dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza presentata dalla ditta, conclusasi con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse;

b) del parere espresso in data 28 febbraio 1996 dal CRIAL, di cui all'art. 2 della l.r. n. 35/84, favorevole all'accoglimento delle istanze di autorizzazione per questa tipologia di impianti, secondo le condizioni riportate in dispositivo;

c) che per l'individuazione dei limiti delle emissioni sono adottate, quale criterio generale, la classificazione degli inquinanti indicata dal d.m. 12 luglio 1990, la classificazione adottata con deliberazione della giunta regionale 4/20998 del 26 maggio 1987 e le indicazioni fissate dal CRIAL nella seduta del 6 aprile 1989, unicamente per le sostanze non previste nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale;

Visto l'art. 6, comma 5, punto 13 dello Statuto;

Udita la relazione della VI commissione consiliare «Ambiente, energia e protezione civile»;

Con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

1) di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 203/1988 alla richiesta del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativa all'installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della Oxon Italia s.p.a., presso lo stabilimento in strada provinciale km 2,6, in comune di Mezzana Bigli (PV);

2) di imporre che gli impianti siano realizzati come da progetto e siano inoltre rispettate le condizioni riportate nell'allegato tecnico che fa parte integrante della presente deliberazione;

3) di far presente che ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 203/1988 la ditta deve comunicare, almeno quindici giorni prima, al sindaco e alla regione la data della messa in esercizio dell'impianto;

4) di far presente gli adempimenti previsti dall'art. 8, nonché quanto prescritto dagli artt. 10, 11 e 15 del d.P.R. 203/1988;

5) di demandare all'ente responsabile del servizio di rilevamento della provincia interessata la verifica ed il controllo dell'osservanza da parte della ditta di quanto riportato nell'autorizzazione;

6) di richiamare l'attenzione del comune e della ASL sui controlli di competenza in relazione a quanto riportato nell'autorizzazione;

7) di richiamare l'attenzione del sindaco sul fatto che, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di cui alla presente deliberazione, è necessario controllare che la ditta sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge. È necessario inoltre verificare che siano rispettate le norme di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo;

8) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti;

9) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché al ministero della sanità, al ministero dell'ambiente e alla commissione istituita presso il ministero del-

l'ambiente ai sensi dell'art. 1 dell'accordo procedimentale del 10 aprile 1991.

Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO TECNICO

Identificazione della ditta

Ragione sociale: Oxon Italia s.p.a.
Comune: Mezzana Bigli
Fasc. 5649/17286
Settore di appartenenza: industria

Attività dell'azienda

Produzioni chimiche

A - Descrizione tecnica

– A1 Informazioni relative al ciclo tecnologico dichiarato da autorizzare.

Visto che la ditta intende realizzare una centrale di cogenerazione mediante

– 1 turbina a gas da circa 4,33 MWe con riduttore di giri ed alternatore;

– 1 caldaia a recupero con produzione di 8 t/h di vapore, con possibilità di aumentare la produzione di vapore mediante postcombustione fino a 12 t/h medio e 25 t/h max;

– una serie di impianti ausiliari quali pompaggio, stazione elettrica, ecc.

È previsto un sistema di alimentazione della turbina del gas naturale dalla pressione di 19 a 21 bar.

Al bruciatore di postcombustione la pressione del gas viene ridotta a 1,5 bar.

Il combustibile utilizzato sarà gas naturale.

Le caratteristiche previste sono:

Turbina a gas

Il controllo delle emissioni di NO dalle turbine a gas è realizzato con bruciatore a bassa produzione di NOx.

Dati riferiti alla turbina caratteristici di funzionamento atti a garantire un limite di

100 mg/Nmc di NOx espressi come NO₂,

80 mg/Nmc di CO

riferiti al 15% di O₂ libero nei fumi e con temperatura esterna di 15°C:

potenza elettrica: 4,333 MWe

consumo specifico: 12.203 kJ/kWh

rendimento elettr.: 29,5%

pot. termica comb.: 14,688 MJ/s=MWt

consumo gas nat.: 1.531 Smc/h

p.c.i. gas nat.: 34.500 kJ/Smc=8.250 kcal/Smc

press. alim. CH₄: 21 bar

portata iniez. H₂O: non prevista

portata fumi: 63.720 kg/h=49.395 Nmc/h

temperatura fumi: 534°C

Caldaia a recupero

Recupera il calore dei fumi emessi dalla turbina a gas abbassandone la temperatura da 534°C fino a 173°C.

In queste condizioni la caldaia produce 8 t/h di vapore pari ad un recupero di 6,107 MWt.

Il vapore alimenterà la rete di stabilimento.

È possibile tramite un bruciatore inserito in caldaia con funzionamento di postcombustione incrementare la produzione di vapore fino ad un max di 25 t/h di vapore.

La produzione media è di 12 t/h di vapore.

Portata max CH₄ (nel postcombustore): 1.180 Nmc/h

Portata media CH₄: 230 Nmc/h

Temp. fumi dopo recupero calore: 173°C

Emissioni

E1

Dopo il recupero del calore i fumi provenienti dalla turbogas, con una temperatura di C saranno scaricati tramite un camino

altezza: 15 m

diametro canna: 1,4 m

portata max: 50.800 Nmc/h turbina gas+caldaia

portata media: 49.670 Nmc/h turbina gas+caldaia

Emissioni garantite

conc. NOx (come NO₂): 100 mg/Nmc

conc. CO: 80 mg/Nmc

concentrazioni riferite ad un tenore di O₂ libero nei fumi secchi del 15%.

È previsto anche un camino di by-pass alto 15 m.

Prescrizioni

1. Di imporre che gli impianti siano realizzati come da progetto e siano inoltre rispettate le condizioni riportate di seguito:

Turbogas

La turbogas deve essere alimentata con gas naturale.

I fumi provenienti dalla turbina a gas in emissione devono rispettare i seguenti limiti espressi in mg/Nmc e riferiti ad un contenuto di ossigeno libero nei fumi del 15%.

NOx espressi come NO₂: 100

CO: 80

I limiti valgono anche nel caso di funzionamento del postcombustore.

Il camino di esercizio deve avere un'altezza minima di 25 m ed una velocità di emissione dei fumi maggiore di 15 m/s.

I limiti di NOx e CO si intendono medi sulle ore di effettivo funzionamento nell'arco di 24 ore e ciascun valore di concentrazione oraria non deve superare il 125% del limite.

Deve essere installato un analizzatore in continuo dell'O₂ libero e del CO.

Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal d.m. 21 dicembre 1995.

Prescrizioni generali

Le altezze dei camini sopraffissati devono essere alzate qualora dovessero ricorrere le condizioni di seguito riportate:

Come minimo le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 m. da aperture di locali abitati possono sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita da 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

L'azienda, oltre agli obblighi fissati dall'art. 8 d.P.R. 203/88 deve, con cadenza semestrale, effettuare analisi di controllo delle emissioni dandone preavviso di almeno 15 gg. alla USSL ed adottando le metodiche di prelievo ed analisi ritenute idonee dal dirigente del servizio di rilevamento.

I prelievi devono essere almeno due in ogni occasione. I dati, che devono servire anche per una taratura degli analizzatori in continuo, devono essere trasmessi alla regione ed alle autorità preposte al controllo al termine della stagione termica (30 marzo), unitamente ad una relazione sui valori misurati in continuo.

La documentazione relativa ai risultati analitici deve essere corredata dei seguenti dati:

- localizzazione dei punti di prelievo e indicazione dei carichi in atto al momento del prelievo
- metodologia di prelievo e di analisi
- portata e temperatura dell'aeriforme

– concentrazione e denominazione chimica degli inquinanti

2. L'impianto deve andare a regime entro 120 giorni dalla messa in esercizio degli impianti.

3. La ditta deve trasmettere i risultati di una indagine analitica eseguita ai punti di emissione attenendosi a quanto indicato all'art. 8, comma 2, del d.P.R. 203/88 e al punto 22 del d.p.c.m. 21 luglio 1989; in particolare, nell'arco di un periodo di dieci giorni di marcia controllata degli impianti, devono essere effettuati campionamenti di aeriforme.

Nel caso di un'emissione proveniente da un processo produttivo di tipo continuo, devono essere effettuati almeno cinque campionamenti.

4. Di far presente che ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 203/88, la ditta deve comunicare, almeno quindici giorni prima, al sindaco e alla regione, la data della messa in esercizio degli impianti.

5. Di far presente gli adempimenti previsti dall'art. 8 nonché quanto prescritto dagli artt. 10, 11, 15 del d.P.R. 203/88.

[BUR19980112]

[4.2.2]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/π81

Legge 13 luglio 1966, n. 615 e art. 17 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - Rapporto al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 203/1988 relativo alle centrali termoelettriche ENEL di Ostiglia e Sermide

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615 «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico»;

Visto il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed, in particolare, visto l'art. 17;

Vista la proposta formulata dalla giunta regionale con d.g.r. 36804 del 12 giugno 1998 nella quale si dà atto:

a) della relazione del PMIP di Mantova pervenuta in data 25 febbraio 1998, prot. n. 12594, relativa alla verifica in campo degli opacimetri per la misura delle polveri emesse dalle unità produttive della centrale termoelettrica Enel di Ostiglia;

b) della necessità che, per tale impianto, la regione, ai sensi del citato art. 17 del d.P.R. 203/1988, fornisca un parere al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al ministero della sanità;

c) della determinazione di adottare quale criterio generale per l'individuazione dei limiti alle emissioni la classificazione degli inquinanti indicata dal d.m. 12 luglio 1990, la classificazione adottata con d.g.r. 4/20998 del 26 maggio 1987, nonché le indicazioni fissate dal CRIAL nella seduta del 6 aprile 1989, unicamente per le sostanze non previste nell'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990;

Considerato che dalla citata relazione del PMIP di Mantova emerge che le sezioni di campionamento degli opacimetri non sono a norma e che pertanto non è possibile definire le correlazioni estinzione/polveri necessarie per misurare correttamente il tenore di polveri nei fumi emessi al cambio;

Visto che la centrale di Ostiglia funziona tuttora a combustione mista (pur non avendo in dotazione i necessari elettrofiltri per l'abbattimento delle polveri) in base alla delibera CRIAL n. 4281 del 1984, la cui efficacia era limitata al periodo strettamente necessario alla realizzazione del metanodotto nel frattempo entrato in funzione;

Tenuto conto che il ministero dell'industria non ha ancora emanato i decreti riguardanti l'adeguamento ambientale delle centrali Enel di Ostiglia e Sermide, di cui ai pareri espressi dalla regione Lombardia con d.c.r. n. 986 e n. 987 del 14 dicembre 1993 che fissavano all'1 novembre 1995 il termine ultimo per il rispetto dei limiti delle emissioni;

Udita la relazione della VI commissione consiliare «Ambiente, energia e protezione civile»;

Con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

1) di esprimere rapporto per il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 203/1988, relativamente alle centrali Enel di Ostiglia e Sermide;

2) di richiedere che gli impianti siano realizzati come da progetto e siano inoltre rispettate le condizioni riportate nell'allegato tecnico che forma parte integrante della presente deliberazione;

3) di richiamare le prescrizioni fornite dal PMIP di Mantova e riportate nel capitolo «conclusioni e proposte operative» della relazione tecnica prot. n. 120/98 del 26 gennaio 1998, l'attuazione delle quali dovrà essere posta in essere dall'Enel preferibilmente entro il primo trimestre e comunque non oltre il secondo trimestre 1999;

4) di invitare il ministero dell'industria, commercio ed artigianato ad autorizzare il funzionamento delle centrali di Ostiglia e Sermide esclusivamente a metano finché non saranno installati gli impianti per l'abbattimento di tutti gli inquinanti presenti nei fumi scaricati dai camini prescritti dall'art. 20 della legge 615/1966;

5) di demandare all'ente responsabile del servizio di rilevamento della provincia interessata la verifica ed il controllo dell'osservanza da parte dell'ente di quanto riportato nell'autorizzazione;

6) di far salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti;

7) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ministero della sanità, al ministero dell'ambiente ed alla commissione istituita presso il ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 1 dell'accordo procedimentale del 10 aprile 1991.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO TECNICO

Identificazione della ditta

Ragione sociale: ENEL

Comune: Ostiglia

Fasc. 4281/2815

Settore di appartenenza: servizi

Ragione sociale: ENEL

Comune: Sermide

Fasc. 4990/6865

Settore di appartenenza: servizi

Attività dell'azienda

Produzione di energia elettrica.

A - Descrizione tecnica

– A1 Informazioni relative al ciclo tecnologico.

L'unità operativa chimica del PMIP della ASL - provincia di Mantova ha trasmesso una relazione relativa alle centrali termoelettriche di Ostiglia e Sermide.

Per quanto riguarda la centrale di Ostiglia risulta che

– Le sezioni di campionamento degli opacimetri non sono a norma

– Non è possibile al momento definire le correlazioni estinzione/polveri

Si ricorda che non è ancora stato emanato il previsto decreto del ministero dell'industria ex art. 17 d.P.R. 203/88 per l'adeguamento delle emissioni per gli impianti esistenti di cui la regione ha espresso il parere con d.c.r. 14 dicembre 1993, n. 986.

Presso la centrale non è stato effettuato alcun intervento di riduzione delle emissioni.

L'Enel con nota pervenuta il 17 febbraio 1998 dichiara

che è in corso di elaborazione una modifica significativa dei progetti di adeguamento ambientale già presentati.

L'Enel chiede pertanto di sospendere l'iter autorizzativo in corso.

Prescrizioni

L'Enel entro 270 giorni deve mettere a norma le sezioni di campionamento degli opacimetri.

Nel transitorio l'Enel deve operare secondo le indicazioni fornite dal PMIP di Mantova e riportate nella relazione tecnica prot. 120/98 del 26 gennaio 1998 già in possesso dell'Enel. Si sollecita il ministero ad emanare il decreto ex art. 17 d.P.R. 203/88 per l'adeguamento delle emissioni degli impianti di entrambe le centrali.

[BUR19980113]

[1.7.0]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/π82

Approvazione della deliberazione n. 1367 del 26 marzo 1998, del consiglio di amministrazione del centro regionale di incremento ippico di Crema, concernente «Approvazione del conto consuntivo 1997»

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 10, comma 3, della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 62 «Istituzione del centro incremento ippico»;

Viste le disposizioni dell'art. 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1997 del centro incremento ippico di Crema, adottato con deliberazione del C.d.A. n. 1367 del 26 marzo 1998;

Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 37045 del 29 giugno 1998, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione;

Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1997 del centro incremento ippico di Crema, adottato con deliberazione del C.d.A. n. 1367 del 26 marzo 1998 citata in premessa ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.

[BUR19980114]

[1.7.0]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/π83

Approvazione della deliberazione n. 64 del 9 aprile 1998, del consiglio di amministrazione dell'ente di sviluppo agricolo della Lombardia, concernente «Approvazione rendiconto generale 1997»

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 16, comma 2, della l.r. 21 luglio 1979, n. 35 «Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (ERSAL)»;

Visto l'art. 79 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 64 del 9 aprile 1998 assunta dal consiglio di amministrazione dell'ERSAL avente ad oggetto «Approvazione rendiconto generale 1997»;

Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 37047 del 29 giugno 1998, accerta la piena legittimità del provvedimento;

Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»

Con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare il rendiconto generale dell'ERSAL adottato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 64 del 9 aprile 1998 citata in premessa ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.

[BUR19980115]

[1.7.0]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/π84

Approvazione della deliberazione n. 228/97 del 10 dicembre 1997, del consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, concernente «Variazione al bilancio di previsione 1997»

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 «Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona» modificata con l.r. 4 gennaio 1983, n. 1 in «Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova»;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 228/97 del 10 dicembre 1997 dell'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, concernente le «variazioni al bilancio di previsione 1997»;

Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 39259 del 30 ottobre 1998, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti all'approvazione della stessa;

Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare la deliberazione n. 228/97 del 10 dicembre 1997 dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, concernente le «variazioni al bilancio di previsione 1997», citata in premessa, di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.

[BUR19980116]

[1.7.0]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/π85

Approvazione della deliberazione n. 87/97 del 28 marzo 1997 del consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, concernente «Approvazione del bilancio consuntivo 1996»

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 «Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona» modificata con l.r. 4 gennaio 1983, n. 1 in «Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova»;

Viste le disposizioni dell'art. 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 87/97 del 28 marzo 1997 dell'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, concernente il «bilancio consuntivo 1996»;

Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 39260 del 30 ottobre 1998, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti all'approvazione della stessa;

Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare la deliberazione n. 87/97 del 28 marzo 1997 dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, concernente il «Bilancio consuntivo 1996» di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.

[BUR19980117]

[1.7.0]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/π86

Approvazione della deliberazione n. 253/97 del 22 dicembre 1997, del consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, concernente «Approvazione del bilancio di previsione 1998»

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 «Istituzione dell'azienda regionale del porto di Cremona» modificata con l.r. 4 gennaio 1983, n. 1 in «Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova»;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 253/97 del 22 dicembre 1997 dell'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, concernente «bilancio di previsione 1998»;

Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 39261 del 30 ottobre 1998, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti all'approvazione della stessa;

Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare la deliberazione n. 253/97 del 22 dicembre 1997 dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, concernente «bilancio di previsione 1998» di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.

[BUR19980118]

[1.7.0]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/π87

Approvazione della deliberazione n. 5/225 adottata in data 8 aprile 1998, del consiglio di amministrazione del

C.R.E. (centro regionale emoderivati) avente ad oggetto «Rendiconto per l'esercizio finanziario 1997»

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 8 dello statuto del C.R.E., approvato con delibera del consiglio regionale n. V/384 del 3 dicembre 1991;

Viste le disposizioni dell'art. 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 5/225 adottata dal consiglio di amministrazione del C.R.E. in data 8 aprile 1998, avente ad oggetto «rendiconto per l'esercizio finanziario 1997»;

Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 39382 del 6 novembre 1998, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti all'approvazione della stessa;

Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare la deliberazione n. 5/225 dell'8 aprile 1998 adottata dal consiglio di amministrazione del C.R.E. concernente «rendiconto per l'esercizio finanziario 1997» di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.

[BUR19980119]

[1.7.0]

D.C.R. 10 MARZO 1999 - N. VI/π88

Approvazione delle deliberazioni n. 10/206 del 27 novembre 1997 e n. 5/226 dell'8 aprile 1998 del consiglio di amministrazione del C.R.E. (centro regionale emoderivati) aventi ad oggetto «Esame ed approvazione del programma di attività» dell'esercizio finanziario 1998, del bilancio preventivo 1998 e della relazione illustrativa e «Primo assestamento del bilancio di previsione 1998»

Presidenza del presidente Morandi.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del C.R.E., approvato con delibera del consiglio regionale n. 5/384 del 3 dicembre 1991;

Viste le disposizioni dell'art. 78 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni n. 10/206 del 27 novembre 1997 e 5/226 dell'8 aprile 1998 adottate dal consiglio di amministrazione del C.R.E., aventi ad oggetto «esame ed approvazione del programma di attività» dell'esercizio finanziario 1998, del bilancio preventivo 1998 e della relazione illustrativa e primo assestamento del bilancio di previsione 1998»;

Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 39383 del 6 novembre 1998, accerta la piena legittimità delle sopracitate deliberazioni attestando che non emergono impedimenti alla approvazione delle stesse;

Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare le deliberazioni n. 10/206 del 27 novembre 1997 e 5/226 dell'8 aprile 1998 adottate dal consiglio di amministrazione del C.R.E., aventi ad oggetto «Esame ed approvazione del programma di attività» dell'esercizio finanziario 1998, del bilancio preventivo 1998 e della relazione illustrativa e «Primo assestamento del bilancio di previsione 1998»

sione» di cui all'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (1).

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

[BUR19980120]

[2.2.1]

D.P.G.R. 3 MARZO 1999 - N. II72

Approvazione dell'accordo di programma proposto dal comune di Milano ai sensi dell'art. 27, legge 8 giugno 1990, n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, per l'attuazione di un intervento di edilizia universitaria denominato «Casa dello Studente» - III lotto - iniz. n. 105, localizzato nel comune di Milano, viale Romagna n. 62, da attuarsi nell'ambito del programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica 1992/95 - Deliberazione CIPE 16 marzo 1994 - D.c.r. del 20 settembre 1994, n. V/1136

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 14, l'accordo di programma, proposto dal comune di Milano per l'attuazione, in viale Romagna n. 62, di un intervento di edilizia residenziale universitaria denominato «Casa dello Studente» - III lotto - di cui all'art. 18, legge 2 dicembre 1991, n. 390, con i contributi del «Programma quadriennale 1992/1995 di ERP» - legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 - deliberazione CIPE 16 marzo 1994 - d.c.r. del 20 settembre 1994, n. 1136;

2) ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 14/93, il presente decreto di approvazione dell'accordo di programma, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste;

3) l'approvazione dell'accordo di programma costituisce autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a seguito del parere espresso dal competente servizio beni ambientali del settore urbanistica e territorio della giunta regionale;

4) è disposta la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato accordo di programma sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, con carattere di massima urgenza.

p. Il presidente

L'assessore al territorio

ed edilizia residenziale: Alessandro Moneta

— • —

Accordo di programma per l'attuazione di alloggi per studenti universitari ai sensi dell'art. 27 legge 8 giugno 1990, n. 142, l.r. 15 maggio 1993, n. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241

Tra

Regione Lombardia (in seguito denominato regione)

Comune di Milano (in seguito denominato comune)

I.S.U. del politecnico di Milano (in seguito denominato I.S.U.)

per l'attuazione in Milano, in viale Romagna, 62 di un intervento di edilizia residenziale universitaria denominato «Casa dello Studente» III lotto - di cui all'art. 18, legge 2 dicembre 1991, n. 390, da realizzarsi con i contributi del «Programma quadriennale 1992/1995 di edilizia residenziale pubblica - legge 179/92 e legge 493/93 - Deliberazione CIPE 16 marzo 1994.

Oggi 4 febbraio 1999, presso la sede della regione Lombardia, in via F. Filzi n. 22, Milano sono presenti:

– per la regione, l'assessore al territorio ed edilizia residenziale pro-tempore, sig. Alessandro Moneta, il quale interviene in esecuzione del decreto di delega n. 57769 del 22 aprile 1998;

– per il comune, il sindaco pro-tempore, sig. Maurizio Lupi;

– per l'I.S.U., il presidente pro-tempore, sig. Aldo Ricca;

Premesso

1) che il consiglio regionale con propria deliberazione n. 5/1136 del 20 settembre 1994, integrata dalla deliberazione n. 5/1207 del 12 ottobre 1994, ha approvato il programma quadriennale 1992/1995 di edilizia residenziale pubblica, con il quale, tra l'altro, si sono definite le procedure per la programmazione degli interventi, i criteri per la loro ripartizione sovracomunale, la loro localizzazione, specificatamente prevedendo al punto 5.8. dell'allegato all'atto deliberativo, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, l'ipotesi di contributi per la costruzione, ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e la concessione di contributi alle province e ai comuni ove esistono sedi universitarie per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà ad adibire alle medesime destinazioni;

2) che la giunta regionale:

2.1. con propria deliberazione del 29 novembre 1994, n. 5/60380 ha provveduto ad effettuare gli atti ad essa delegati;

2.2. con propria deliberazione del 17 febbraio 1995, n. 5/63430 ha avviato la procedura per la promozione di un accordo di programma (di seguito denominato A.d.P.) ai sensi della l.r. del 15 maggio 1993, n. 14 per i detti interventi di edilizia universitaria;

2.3. con propria deliberazione dell'1 giugno 1995, n. 5/68977 sono state localizzate puntualmente le risorse disponibili per gli interventi di cui all'oggetto, pari a MLD. 34,725, stabilendo di finanziare con tale somma, tra tutte le proposte di intervento pervenute e meritevoli di finanziamento solo alcune di esse, denominate di I fase, rimandando il finanziamento delle altre proposte, denominate di II fase, al momento in cui si sarebbero rese disponibili per questa tipologia di intervento altre risorse nell'ambito della programmazione economica ERP 1992/95;

2.4. con propria deliberazione del 30 ottobre 1995, n. 6/4372, ha provveduto, tra l'altro alla localizzazione puntuale dell'intervento in oggetto, classificandolo tra le iniziative ammissibili e non finanziate, come risulta all'all. 4 del medesimo atto deliberativo, per un investimento complessivo di MLD. 6,467000 e con un contributo richiesto di MLD. 6,467000;

2.5. con propria deliberazione del giorno 8 marzo 1996, n. 6/10065 ha provveduto, tra l'altro, alla definitiva localizzazione dell'intervento in oggetto, classificandolo tra le iniziative ammissibili e non finanziate, come risulta all'all. 4 del medesimo atto deliberativo del quale è parte integrante e sostanziale;

2.6. con propria deliberazione del 19 settembre 1997, n. 6/31201, ha provveduto a finanziare tale iniziativa, come risulta dall'all. 6 del medesimo atto deliberativo, del quale è parte integrante e sostanziale.

3) In relazione a detto intervento il comune di Milano ha definito, ai sensi della d.g.r. del 24 maggio 1996, n. 6/13544, un protocollo d'intesa trasmesso con propria nota prot. n. 81222.400/437/98 del 2 luglio 1998;

4) ai sensi della citata deliberazione n. 13544/96, la documentazione costituente il programma preliminare, è stata istruita dalla segreteria tecnica in data 28 luglio 1998, che ha espresso il parere contenuto nel verbale qui allegato;

5) ai sensi del punto 1.3 della citata deliberazione n. 13544/96, in data 23 settembre 1998, il comune di Milano ha convocato, presso la sede della regione via F. Filzi 22, Milano, con le modalità e gli effetti dell'art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, la conferenza di servizi alla quale hanno partecipato i soggetti istituzionalmente coinvolti nel procedimento di approvazione dell'A. di P.

Ciascuno di essi, nell'ambito di un esame contestuale, ha provveduto ad esprimere pareri, intese, assensi, nullaosta o quant'altro di propria competenza, come risulta dal relativo verbale qui allegato.

Ai sensi dell'art. 6, l.r. 14/93, quanto espresso nella suddetta conferenza di servizi resta acquisito al procedimento qualora intervenga l'approvazione dell'A.d.P. con decreto dell'assessore al territorio ed edilizia residenziale.

Sempre in data 23 settembre 1998 ai sensi del punto 1.4. della d.g.r. n. 13544/96, si è tenuta la conferenza di programma, presenti i componenti il comitato per l'A.d.P. che all'unanimità, preso atto delle risultanze espresse dalla C.d.S., hanno espresso parere positivo in ordine all'ipotesi di A.d.P.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente A.d.P., da realizzarsi con le modalità e con gli effetti di cui agli artt. 27, legge 142/90, nonché artt. 5 e 6, l.r. 14/93.

Le parti firmatarie del presente accordo assumono le seguenti determinazioni rivolte alla formazione e alla realizzazione dell'intervento identificato in premessa, nel rispetto delle norme vigenti.

2) Oggetto dell'accordo di programma**2.1. Definizione dell'intervento**

L'intervento in oggetto, denominato 3° lotto, che segue i precedenti lotti 1° e 2° già ultimati, è rivolto al recupero edilizio e funzionale degli spazi attualmente in disuso dell'edificio denominato «Casa dello Studente», di proprietà dell'ISU del politecnico di Milano.

Con il 3° lotto si completa il recupero dell'intero edificio, attraverso interventi di carattere generale quali:

- opere di consolidamento strutturale delle travi, pilastri e solai;
- rifacimento completo degli impianti tecnologici delle aree interessate agli interventi sottodescritti.

Piano seminterrato

- formazione dei locali soggiorno e studio dell'ala su viale Romagna;
- sistemazione palestra e spogliatoi annessi;
- sistemazione cantine e depositi.

Piano rialzato

- sistemazione ala in fregio a via Pascoli: locali e sportelli ISU, servizi, salette di soggiorno e studio;
- interclusione accessi all'auditorium;
- realizzazione aule per riunioni generali/auditorium;

Piano primo

- locale tecnico da adibirsi a locale tecnico.

Piano copertura

- realizzazione locali tecnologici.

Interventi di manutenzione straordinaria

- opere di facciata comprensive di serramenti;
- realizzazione di n. 2 ascensori;
- adeguamento scala d'emergenza antincendio.

2.2. Contenuti dell'intervento

a) I contenuti del programma sono espressi nella documentazione trasmessa dal comune con nota del 14 gennaio 1997, prot. n. 328252.400/1749/96;

b) il costo dell'intervento è quantificato in MLD. 6,467000 dei quali fino ad un massimo di MLD. 6,467000 finanziati dalla regione;

c) la regione s'impegna a provvedere all'erogazione del finanziamento previsto al punto b), secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;

d) il comune si impegna ad adottare celermente gli atti di sua competenza al fine di permettere l'attuazione dell'intervento nei termini di legge;

e) l'ISU si impegna ad attivare le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori finanziati con contributo ERP - programma 92/95, secondo le modalità previste dall'art. 3 della l. n. 179/92, come modificata dall'art. 7 legge 493/93. L'ISU s'impegna altresì a concludere i suddetti lavori entro e non oltre i sedici mesi successivi decorrenti dalla data di inizio lavori.

L'ISU s'impegna inoltre ad assumere l'onere del rimborso dei contributi concessi dalla regione, secondo le modalità indicate dalla d.g.r. del 26 luglio 1996, n. 6/16790.

3) Collegio di vigilanza

Ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge 142/90 nonché dell'art. 5 lett. g) della l.r. n. 14/93, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente A.d.P. sono esercitati da un collegio presieduto dall'assessore regionale delegato, competente per materia, composto, inoltre, da un rappresentante per ogni altra istituzione che sottoscrive la presente convenzione, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione dell'A.d.P. con decreto dell'assessore al territorio ed edilizia residenziale;

Al collegio sono attribuite le seguenti competenze:

3.1. vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'A.d.P. nel rispetto degli indirizzi enunciati;

3.2. individuare gli ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'A.d.P., proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

3.3. provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;

3.4. dirimere, in via bonaria le controversie che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e attuazione del presente accordo anche avvalendosi di consulenze esterne;

3.5. disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissario ad acta;

3.6. applicare le sanzioni previste dal presente accordo.

Il collegio dell'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del presidente entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo, definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

4) Sanzioni per inadempimento

4.1. Il collegio di vigilanza, qualora riscontri che i soggetti attuatori dell'accordo non adempiano per fatto proprio e nei tempi previsti gli obblighi assunti, provvede a:

– contestare l'inadempimento, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

– disporre, con voto di maggioranza (nel caso di parità prevale il voto del presidente), decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo di cui al punto 3.5.

4.2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

4.3. Nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

5) Verifiche periodiche

Il presente accordo è soggetto a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un aggiornamento, da parte degli enti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestino nel corso dell'attuazione, che avranno luogo ogni qualvolta il collegio di vigilanza e controllo lo riterrà opportuno o ne riceva richiesta scritta da uno dei soggetti attuatori.

6) Controversie

I soggetti attuatori del presente A.d.P. riconoscono la competenza esclusiva del T.A.R. Lombardia per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del medesimo, che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del punto 3.4.

7) Sottoscrizione ed effetti

7.1. Ai sensi dell'art. 27 legge n. 142/90 la presente convenzione relativa all'A.d.P. sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, è approvata con decreto dell'assessore al territorio ed edilizia residenziale.

7.2. Tutti i termini temporali, previsti nel presente accordo

di programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data del decreto di approvazione di cui al precedente punto 7.1.

7.3. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del decreto di approvazione dell'A.d.P.

7.4. Ogni intervento edilizio previsto è subordinato ad autorizzazione o concessione edilizia semplice in conformità ai programmi, alle previsioni e alle indicazioni del presente accordo.

7.5. Le opere previste nell'A.d.P. hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6 l.r. 14/93.

7.6. Le attività programmate nel presente A.d.P. sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

8) Documenti

Alla presente convenzione sono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa:

8.1. atto d'obbligo dell'ISU

– invio prot. n. 81222.400/437/98 del 2 luglio 1998;

– verbale di riunione della segreteria tecnica del 28 luglio 1998;

– verbale di riunione della conferenza di servizi del 23 settembre 1998;

– verbale di riunione della conferenza di programma del 23 settembre 1998;

Milano, 4 febbraio 1999

p. la regione Lombardia
l'assessore al territorio ed E.R.

p. il comune di Milano
il sindaco

p. l'ISU del politecnico di Milano
il presidente

[BUR19980121]

[1.8.0]

D.P.G.R. 12 MARZO 1999 - N. 1468

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione dell'IPAB «G. Garibaldi» con sede in Campione d'Italia (CO) - Sig. Francesco Stezzi

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1) di prendere atto della comunicazione della sig.ra Adele Lucia Segatta di non accettazione della nomina a presidente dell'IPAB asilo infantile «G. Garibaldi»;

2) di nominare, con decorrenza dalla data di adozione dell'apposita deliberazione di insediamento dell'organo di amministrazione dell'ente, il sig. Francesco Stezzi quale presidente del consiglio di amministrazione dell'IPAB asilo infantile «G. Garibaldi» con sede in Campione d'Italia (CO) in sostituzione della sig.ra Adele Lucia Segatta;

3) di comunicare la nomina disposta con il presente atto all'interessato e all'ente, nonché all'ASL, all'organo di controllo ed al comune sede dell'IPAB, per quanto di rispettiva competenza.

p. Il presidente
l'assessore alla famiglia e politiche sociali:
Maurizio Bernardo

[BUR19980122]

[1.2.0]

D.P.G.R. 12 MARZO 1999 - N. 24273

Delega di firma all'assessore regionale ai trasporti e viabilità Giorgio Pozzi di atti di competenza del presidente della giunta regionale in relazione alle leggi 18 giugno 1998, n. 194 e 30 novembre 1998, n. 413

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1) l'assessore regionale ai trasporti e viabilità Giorgio

Pozzi è delegato a firmare gli atti di competenza del presidente della giunta regionale relativi alle leggi 18 giugno 1998, n. 194 e 30 novembre 1998, n. 413 per quanto concerne la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto;

2) i provvedimenti firmati per delega dall'assessore regionale ai trasporti e viabilità devono essere trasmessi, in copia, al presidente presso il servizio programmazione e sviluppo della giunta regionale;

3) il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR19980123]

[1.7.0]

D.P.G.R. 15 MARZO 1999 - N. 24429

Art. 8 - Legge regionale 12 settembre 1986, n. 47 - Riconoscimento di idoneità di enti, istituti, associazioni ed organismi privati - Agridea Italia soc. coop. a r.l

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

Art. 1 - Di riconoscere Agridea Italia Soc. Coop. a r.l. - con sede legale in Cremona - via Ingegneri n. 4 e sede amministrativa in Cremona - c.so Vittorio Emanuele n. 48, idonea ai sensi dell'art. 8, 1° comma, della l.r. n. 47/86, per lo svolgimento delle azioni di sviluppo agricolo di livello regionale con specifico riferimento alle attività di assistenza tecnico-economica di base e specializzata;

Art. 2 - Di stabilire che il riconoscimento di idoneità di cui al precedente art. 1, potrà essere revocato, sentita la commissione consiliare competente, nel caso in cui vengano meno i requisiti prescritti dall'art. 8, 1° comma, l.r. n. 47/86 sopra citato.

p. Il presidente

L'assessore delegato: Francesco Fiori

[BUR19980124]

[2.2.1]

D.P.G.R. 16 MARZO 1999 - N. 24493

Delega di firma all'assessore regionale Alessandro Moneta di atti di competenza del presidente della giunta regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 41618 del 26 febbraio 1999

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto della regione Lombardia, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 339;

Visto l'art. 27 della legge 142/90;

Visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;

Vista la d.g.r. n. 41618 del 26 febbraio 1999 avente ad oggetto: «Promozione di un accordo di programma per il potenziamento e la realizzazione di interventi per lo sport e il turismo in Alta Valtellina»;

Preso atto che il decreto n. 57769 del 22 aprile 1998 «Delega di firma all'assessore regionale al territorio ed edilizia residenziale, Alessandro Moneta, di atti di competenza del presidente della giunta regionale» non prevede la delega per gli adempimenti di cui alla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;

Ritenuto, pertanto, opportuno delegare all'assessore regionale al territorio ed edilizia residenziale, Alessandro Moneta, gli atti di competenza del presidente della giunta regionale connessi al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione, con decreto, dell'accordo stesso, così come disposto dall'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 nonché la partecipazione, in qualità di presidente, al collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma di cui all'art. 27 comma 6 della legge 142/90;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1) l'assessore regionale al territorio ed edilizia residen-

ziale, Alessandro Moneta è delegato a svolgere tutti gli adempimenti di competenza del presidente della giunta regionale connessi alla procedura prevista dalla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 41618 del 26 febbraio 1999, specificata in premessa;

2) I provvedimenti firmati per delega dall'assessore regionale al territorio ed edilizia residenziale, devono essere trasmessi, in copia, al presidente presso il servizio programmazione e sviluppo della giunta regionale;

3) Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR19980125]

[2.2.1]

D.P.G.R. 16 MARZO 1999 - N. 24498

Delega di firma all'assessore regionale Alberto Guglielmo di atti di competenza del presidente della giunta regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 41617 del 26 febbraio 1999

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto della regione Lombardia, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 339;

Visto l'art. 27 della legge 142/90;

Visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;

Vista la d.g.r. n. 41617 del 26 febbraio 1999 avente ad oggetto: «Promozione di un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un polo fieristico permanente di Bergamo»;

Preso atto che il decreto n. 66436 del 26 ottobre 1995 «Delega di firma all'assessore regionale alle attività produttive Alberto Guglielmo, di atti di competenza del presidente della giunta regionale» non prevede la delega per gli adempimenti di cui alla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;

Ritenuto, pertanto, opportuno delegare all'assessore regionale alle attività produttive Alberto Guglielmo gli atti di competenza del presidente della giunta regionale connessi al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione, con decreto, dell'accordo stesso, così come disposto dall'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 nonché la partecipazione, in qualità di presidente, al collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma di cui all'art. 27 comma 6 della legge 142/90;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1) l'assessore regionale alle attività produttive Alberto Guglielmo è delegato a svolgere tutti gli adempimenti di competenza del presidente della giunta regionale connessi alla procedura prevista dalla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 41617 del 26 febbraio 1999, specificata in premessa;

2) I provvedimenti firmati per delega dall'assessore regionale alle attività produttive Alberto Guglielmo, devono essere trasmessi, in copia, al presidente presso il servizio programmazione e sviluppo della giunta regionale;

3) Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR19980126]

[2.2.1]

D.P.G.R. 16 MARZO 1999 - N. 24516

Delega di firma all'assessore regionale Franco Nicoli Cristiani di atti di competenza del presidente della giunta regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 41443 del 19 febbraio 1999

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto della regione Lombardia, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 339;

Visto l'art. 27 della legge 142/90;

Visti gli artt. 3, 5 e 7 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;

Vista la d.g.r. n. 41443 del 19 febbraio 1999 avente ad oggetto: «Modalità di partecipazione della regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 27, terzo comma, della legge n. 142, per la definizione delle modalità di esaurimento del polo estrattivo BP8g, sito nei comuni di Calusco d'Adda, Medolago e Solza, e della riqualificazione ambientale di tutta l'area interessata»;

Preso atto che il decreto n. 62767 del 13 luglio 1995 «Delega di firma all'assessore regionale all'ambiente ed energia Franco Nicoli Cristiani, di atti di competenza del presidente della giunta regionale» non prevede la delega per gli adempimenti di cui alla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;

Ritenuto opportuno delegare all'assessore regionale all'ambiente ed energia Franco Nicoli Cristiani le funzioni amministrative di competenza del presidente della giunta regionale connesse al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione, con decreto, dell'accordo stesso, così come disposto all'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 nonché la partecipazione, in qualità di presidente, al collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma di cui all'art. 27 comma 6 della legge 142/90;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

Art. 1) l'assessore regionale all'ambiente ed energia Franco Nicoli Cristiani, è delegato a svolgere tutti gli adempimenti di competenza del presidente della giunta regionale connessi al perfezionamento dell'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 41443 del 19 febbraio 1999, specificato in premessa, secondo le procedure di cui alla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;

Art. 2) I provvedimenti firmati per delega dall'assessore regionale all'ambiente ed energia, devono essere trasmessi, in copia, al presidente presso il servizio programmazione e sviluppo della giunta regionale;

Art. 3) Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Roberto Formigoni

neta gli atti di competenza del presidente della giunta regionale connessi al perfezionamento dell'accordo di programma in argomento ivi compresa l'approvazione, con decreto, dell'accordo stesso, così come disposto dall'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 nonché la partecipazione, in qualità di presidente, al collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma di cui all'art. 27 comma 6 della legge 142/90;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1) l'assessore regionale al territorio ed edilizia residenziale, Alessandro Moneta è delegato a svolgere tutti gli adempimenti di competenza del presidente della giunta regionale connessi alla procedura prevista dalla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 41444 del 19 febbraio 1999, specificata in premessa;

2) I provvedimenti firmati per delega dall'assessore regionale al territorio ed edilizia residenziale, devono essere trasmessi, in copia, al presidente presso il servizio programmazione e sviluppo della giunta regionale;

3) Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Roberto Formigoni

[BUR19980127]

[2.2.1]

D.P.G.R. 16 MARZO 1999 - N. 24530

Delega di firma all'assessore regionale Alessandro Moneta di atti di competenza del presidente della giunta regionale in relazione alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma» per l'accordo di programma di cui alla d.g.r. n. 41444 del 19 febbraio 1999

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto della regione Lombardia, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 339;

Visto l'art. 27 della legge 142/90;

Visti gli artt. 3, 5 e 7 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;

Vista la d.g.r. n. 41444 del 19 febbraio 1999 avente ad oggetto: «Modalità di partecipazione della regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione urbana ed ambientale di aree nell'ambito del progetto norma 21 "Parco Ovest", sito nel territorio del comune di Bergamo»;

Preso atto che il decreto n. 57769 del 22 aprile 1998 «Delega di firma all'assessore regionale al territorio ed edilizia residenziale, Alessandro Moneta, di atti di competenza del presidente della giunta regionale» non prevede la delega per gli adempimenti di cui alla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14;

Ritenuto, pertanto, opportuno delegare all'assessore regionale al territorio ed edilizia residenziale, Alessandro Mo-

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR19980128]

[5.1.2]

D.G.R. 12 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41364

Variazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997 n. 340 del «Piano annuale di attuazione anno 1996 - Norme per l'edilizia scolastica» formulato in base all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e approvato con deliberazione del consiglio regionale 27 novembre 1996, n. VI/452, limitatamente all'ente beneficiario: comune di Manerbio (BS)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– di approvare, ai sensi della legge 340 del 2 ottobre 1997 art. 1 comma 8, la richiesta del comune di Manerbio (BS) relativa alla riassegnazione del mutuo concesso ai sensi della legge 23/1996, apportando le seguenti modifiche al Piano regionale di finanziamento approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. VI/452 del 27 novembre 1996:

Situazione precedente risultante nel predetto Piano di attuazione anno 1996

Comune di Manerbio (BS)

Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e agibilità

Elementare via Galliano L. 67.000.000.

Nuova situazione con le variazioni approvate

Comune di Manerbio (BS)

Sostituzione parziale dei serramenti in legno e delle taparelle

Elementare via Galliano L. 67.000.000.

Il segretario: Sala

[BUR19980129]

[2.2.1]

D.G.R. 19 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41443

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 27, terzo comma, della legge n. 142, per la definizione delle modalità di esaurimento del polo estrattivo BP8g, sito nei comuni di Calusco d'Adda, Medolago e Solza, e della riqualificazione ambientale di tutta l'area interessata

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di partecipare alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 27, terzo comma, della legge n. 142, per la definizione delle modalità di esaurimento del polo estrattivo BP8g, sito nei comuni di Calusco d'Adda, Medolago e Solza, e della riqualificazione ambientale di tutta l'area interessata, specificando che:

– il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'accordo di programma è in capo alla provincia di Bergamo;

– qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali, queste devono essere approvate dal consiglio regionale;

2) di stabilire che alla Conferenza di cui al punto precedente la Regione sia rappresentata dall'assessore all'ambiente ed energia;

3) di dare atto che gli enti interessati all'accordo sono i seguenti:

provincia di Bergamo;

comune di Solza;

comune di Medolago;

comune di Calusco d'Adda;

Parco d'Adda Nord;

Regione Lombardia;

4) di individuare l'assessore all'ambiente ed energia quale componente del collegio per la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi, di cui all'art. 27, comma 6, della l. 142/90;

5) di dare atto, altresì, che il presidente della giunta regionale procederà, con proprio provvedimento, a delegare l'assessore all'ambiente ed energia a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;

6) di trasmettere, in data odierna, copia della deliberazione al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. 14/93;

7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della medesima l.r. 14/93.

Il segretario: Sala

[BUR19980130]

[2.2.1]

D.G.R. 19 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41444

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione urbana ed ambientale di aree nell'ambito del Progetto Norma 21 «Parco Ovest», sito nel territorio del comune di Bergamo

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di partecipare alla Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma relativo all'attuazione di interventi urbanistico-territoriali nel comune di Bergamo, finalizzato alla riqualificazione urbana ed ambientale di aree nell'ambito del Progetto Norma 21 del PRG «Parco Ovest», sito nel territorio dello stesso comune, che il sindaco convocherà, specificando che:

– il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipula dell'accordo di programma è in capo al comune di Bergamo;

– il momento centrale dell'accordo di programma dovrà essere costituito dalla definizione ed attuazione delle opere, degli interventi o programmi di intervento, in conformità al disposto di cui all'art. 27 della l. 142/1990;

– il termine per la definizione dell'accordo di programma dovrà tener conto della complessità dell'attività preparatoria ed istruttoria;

2) di stabilire che alla Conferenza di cui al punto 1) la Regione sia rappresentata dall'assessore al territorio ed edilizia residenziale;

3) di individuare l'assessore al territorio ed edilizia residenziale quale componente del collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma in argomento e degli eventuali interventi sostitutivi, ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della legge 142/1990;

4) di dare atto, altresì, che il presidente della giunta regionale procederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;

5) di prevedere, nella predisposizione dell'accordo, idonee forme di rapporto e collaborazione con gli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi oggetto dell'accordo medesimo, onde ottenere i risultati ampi e significativi che tale iniziativa si prefigge;

6) di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. 14/1993;

7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della medesima l.r. 14/1993.

Il segretario: Sala

[BUR19980131]

[2.2.1]

D.G.R. 26 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41617**Promozione di un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un polo fieristico permanente in Bergamo****LA GIUNTA REGIONALE**

Considerata la necessità di promuovere un'azione congiunta tra il mondo imprenditoriale, le amministrazioni pubbliche e le realtà fieristiche locali al fine di sviluppare il sistema fieristico lombardo e di rafforzare la competitività dell'impresa;

Considerata, altresì, l'opportunità di definire un'offerta di servizi integrati costituiti dalla filiera ricettività-attrattività-territorio-prestazioni professionali con attenzione alle diverse esigenze dei settori produttivi;

Rilevata la funzione programmatica in campo fieristico della Regione Lombardia nel promuovere un insieme di iniziative finalizzate alla realizzazione di un efficiente sistema fieristico lombardo con lo scopo di mirare ad uno sviluppo coordinato, nell'ambito regionale, di attività specifiche ed uniche che insieme formano una rete di servizi volti a mantenere la competizione del sistema e garantire l'occupazione;

Verificato l'interesse della Regione al raggiungimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo - approvato con d.c.r. del 22 ottobre 1996, n. VI/397 e relativi aggiornamenti con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, d.c.r. 15 ottobre 1997, n. VI/716 e d.c.r. 8 ottobre 1998, n. VI/1038 - mediante l'attuazione della seguente attività:

- 15.2.1 «Sviluppo di un efficiente sistema fieristico lombardo»;

Verificato, altresì, che nell'ambito dell'attività di programmazione regionale rientra l'implementazione del sistema fieristico lombardo attraverso l'attivazione di poli fieristici periferici individuando nel territorio del comune capoluogo di Bergamo - area Celadina - gli spazi utilizzabili per una struttura fieristica permanente, avente le seguenti finalità:

- realizzazione di un polo fieristico permanente al fine di sviluppare una collaborazione organica con il sistema industriale ed artigianale regionale, le realtà produttive bergamasche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni, selezionato su criteri di innovatività, mediante stralci funzionali;

- definizione di un'offerta di servizi integrati costituiti dalla «filiera» ricettività-attrattività-territorio-prestazioni professionali con attenzione alle specificità locali;

Considerato che con nota congiunta del 21 dicembre 1998 il comune di Bergamo, la provincia di Bergamo, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Bergamo e l'ente fieristico Promoberg - associazione di carattere privato - chiedono alla Regione di dar avvio alla procedura di promozione di un accordo di programma finalizzato alla realizzazione del polo fieristico permanente di Bergamo;

Considerato che con nota n. 3452 dell'11 febbraio 1999 il comune di Seriate comunica che la giunta comunale ha deliberato l'adesione alla procedura di accordo di programma in argomento;

Preso atto della Conferenza preliminare dell'11 febbraio 1999, durante la quale è stato confermato l'interesse a partecipare all'accordo di programma promosso dalla Regione, da parte di tutti i soggetti pubblici interessati:

- comune di Bergamo,
- provincia di Bergamo,
- CCIAA di Bergamo,
- comune di Seriate;

Considerata la necessità di procedere per stralci funzionali alla realizzazione dell'intero progetto e che il primo lotto, oggetto del presente accordo, ricade in parte in aree di proprietà del comune di Bergamo ed in parte in aree di proprietà privata;

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 che riguar-

da la promozione degli accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l'azione integrata e coordinata dei comuni, delle province e regioni, delle amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi;

Dato atto che in base all'argomento sopra delineato i soggetti pubblici interessati al perfezionamento dell'accordo di programma sono:

- Regione Lombardia
- comune di Bergamo
- provincia di Bergamo
- CCIAA di Bergamo
- comune di Seriate

Determinato l'oggetto dell'accordo:

- realizzazione di un polo fieristico permanente, al fine di sviluppare una collaborazione organica con il sistema industriale ed artigianale regionale, le realtà produttive bergamasche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni selezionato su criteri di innovazione e realizzato per stralci funzionali;

- definizione di un'offerta di servizi integrati costituiti dalla «filiera» ricettività-attrattività-territorio-prestazioni professionali con attenzione alle specificità locali;

Rilevato che l'accordo di programma, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, della l. 142/90, qualora adottato con d.p.g.r., produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 616/77 e del d.P.R. 383/94, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato e che ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della l.r. 14/1993 con l'approvazione dell'accordo s'intendano acquisiti i pareri, gli assensi, le intese, i nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici che ad esso aderiscono;

Considerata la preventiva e formalizzata disponibilità all'accordo da parte dei soggetti interessati, s'individua quale termine per il perfezionamento dell'accordo di programma il 30 giugno 1999;

Attesa la necessità di provvedere all'invio della presente proposta al consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della citata l.r. 14/1993;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 127/97;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge,

Delibera

1) di promuovere l'accordo di programma per la realizzazione del nuovo polo fieristico permanente di Bergamo, localizzato nel comune di Bergamo - area Celadina, nei termini in cui viene indicato in premessa;

2) di individuare quali soggetti interessati all'accordo:

- la Regione Lombardia,
- il comune di Bergamo,
- la provincia di Bergamo,
- la CCIAA di Bergamo,
- il comune di Seriate;

3) di dare atto che il comitato per l'accordo di programma, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, è costituito dai rappresentanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) di dare atto, altresì, che il presidente della giunta regionale procederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;

5) di prendere atto che le amministrazioni interessate

hanno già espresso formale disponibilità al perfezionamento dell'accordo;

6) di prevedere, nella predisposizione dell'accordo, idonee forme di rapporto e collaborazione con gli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi oggetto dell'accordo medesimo onde ottenere i risultati ampi e significativi che tale iniziativa si prefigge;

7) di stabilire che l'accordo di programma in argomento sia definito entro il 30 giugno 1999;

8) di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2 comma 3, della l.r. 14/1993;

9) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della medesima l.r. 14/1993.

Il segretario: Sala

[BUR19980132]

[2.2.1]

D.G.R. 26 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41618

Promozione di un accordo di programma per il potenziamento e la realizzazione di interventi per lo sport ed il turismo in Alta Valtellina

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– la l. 2 maggio 1990, n. 102 detta disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987;

– la l.r. 1 agosto 1992, n. 23 disciplina i compiti attuativi delle singole amministrazioni locali ai fini dell'esecuzione degli interventi straordinari disposti dalla citata l. 102/1990;

– il consiglio regionale della Lombardia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 della l. 102/90 sopra citata, con propria deliberazione del 19 marzo 1992, n. 5/508 ha adottato il «Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina»;

– il Piano «Settore Turismo» prevede interventi nel campo degli impianti polifunzionali; la definizione di detti interventi è stata demandata all'amministrazione provinciale di Sondrio in collaborazione con le comunità montane;

– il programma degli interventi quale predisposto dall'amministrazione provinciale di Sondrio è stato approvato dalla giunta regionale con propria deliberazione dell'11 aprile 1995, n. 5/66572;

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 che riguarda la promozione degli accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l'azione integrata e coordinata dei comuni, delle province e regioni, delle amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi;

Considerato di individuare il «turismo e sport» quale settore perno per un possibile rilancio dell'economia locale in considerazione delle vocazioni del territorio, delle caratteristiche del tessuto imprenditoriale esistente e delle potenzialità di sviluppo che esso offre anche in relazione al grado di valorizzazione del settore stesso;

Rilevato l'oggetto dell'accordo:

– offrire alla popolazione residente ed alla clientela turistica, nuovi percorsi di passeggiate a contatto con l'ambiente e lontano dal traffico automobilistico ed a creare tracciati di viabilità pedonale e ciclabile colleganti il centro di Bormio con frazioni dei comuni limitrofi;

– creare un sistema di attrezzature a servizio del turismo che si caratterizzino quale completamente dell'arredo urbano, con lo scopo di creare un'immagine uniforme delle

località turistiche costituenti il comprensorio dell'Alta Valtellina;

– potenziare il sistema delle piste esistenti per lo sci da fondo, predisporre dei percorsi da utilizzare durante l'estate per l'allenamento sulla resistenza e d'inverno per lo sci da fondo, migliorare la pista di atletica, sì da mettere a disposizione della popolazione residente e turistica strutture adeguate e competitive;

– attivare nuove opportunità di occupazione in particolare nel settore del turismo;

Atteso che per la realizzazione delle strutture sopra descritte le amministrazioni pubbliche di cui è prevista l'azione integrata, oltre alla Regione Lombardia ed alla provincia di Sondrio, sono la Comunità Montana Alta Valtellina e i comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Sondalo e Livigno, chiamati la prima a progettare, finanziare ed eseguire le opere, gli altri ad acquisire le aree interessate ed a mantenere quanto realizzato in perfette condizioni di fruibilità;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea comunitaria n. 25 del 23 ottobre 1998 la Comunità Montana Alta Valtellina chiede alla Regione Lombardia di promuovere una procedura di accordo di programma;

Considerato che con deliberazione di c.c. n. 84 del 30 ottobre 1998 il comune di Livigno chiede alla Regione Lombardia di promuovere una procedura di accordo di programma;

Considerato che con deliberazione di c.c. n. 49 del 3 novembre 1998 il comune di Sondalo chiede alla Regione Lombardia di promuovere una procedura di accordo di programma;

Considerato che con deliberazione di c.c. n. 64 del 27 novembre 1998 il comune di Valdisotto chiede alla Regione Lombardia di promuovere una procedura di accordo di programma;

Considerato che con deliberazione di c.c. n. 84 del 30 novembre 1998 il comune di Bormio chiede alla Regione Lombardia di promuovere una procedura di accordo di programma;

Considerato che con deliberazione di c.c. n. 73 del 30 novembre 1998 il comune di Valdidentro chiede alla Regione Lombardia di promuovere una procedura di accordo di programma;

Considerato che con deliberazione di c.c. n. 35 del 30 novembre 1998 il comune di Valfurva chiede alla Regione Lombardia di promuovere una procedura di accordo di programma;

Considerato che con deliberazione della G.P. n. 12 del 22 gennaio 1999 la provincia di Sondrio chiede alla Regione Lombardia di promuovere una procedura di accordo di programma;

Constatata l'opportunità di adottare soluzioni e modalità di intervento integrate che rispondano ai criteri e agli obiettivi individuati dalla Regione Lombardia con il Piano Regionale di Sviluppo, in accordo con le necessità e le aspettative degli enti sopramenzionati;

Preso atto della conferenza preliminare del 20 gennaio 1999, durante la quale è stato confermato l'interesse a partecipare all'accordo di programma promosso dalla Regione, da parte di tutti i soggetti pubblici interessati:

- Comunità Montana Alta Valtellina
- provincia di Sondrio
- comune di Bormio
- comune di Valdidentro
- comune di Valdisotto
- comune di Valfurva
- comune di Sondalo
- comune di Livigno

Ritenuto opportuno individuare quale termine per il perfezionamento dell'accordo di programma il 30 aprile 1999;

Attesa la necessità di provvedere all'invio della presente proposta al consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della citata l.r. 14/1993;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della l. 15 maggio 1997, n. 127;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

Delibera

1) di promuovere un accordo di programma per il potenziamento e la realizzazione di interventi per lo sport ed il turismo in Alta Valtellina nei termini in cui viene indicato in premessa;

2) di individuare quali soggetti interessati all'accordo:

- Regione Lombardia
- Comunità Montana Alta Valtellina
- provincia di Sondrio
- comune di Bormio
- comune di Valdidentro
- comune di Valdisotto
- comune di Valfurva
- comune di Sondalo
- comune di Livigno

3) di dare atto che il comitato per l'accordo di programma, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, è costituito dai rappresentanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) di dare atto, altresì, che il presidente della giunta regionale procederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;

5) di prendere atto che i soggetti interessati hanno già espresso formale disponibilità al perfezionamento dell'accordo;

6) di prevedere, nella predisposizione dell'accordo, idonee forme di rapporto e collaborazione con gli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi oggetto dell'accordo medesimo onde ottenere i risultati ampi e significativi che tale iniziativa si prefigge;

7) di stabilire che l'accordo di programma in argomento sia definito entro il 30 aprile 1999;

8) di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della citata l.r. 14/1993;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della medesima l.r. 14/1993.

Il segretario: Sala

[BUR19980133]

[1.8.0]

D.G.R. 26 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41679

Revoca della d.g.r. n. 40983 adottata nella seduta del 15 gennaio 1999 ed avente ad oggetto: «Nomina di n. 2 componenti del consiglio d'amministrazione dell'ente «Collegio della Guastalla» con sede in Binasco (MI) - (sig. Giuseppe Angelo Giammario e sig. Guido Giraudo)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 40983 adottata nella seduta del 15 gennaio 1999 inerente la nomina di n. 2 componenti del consiglio di amministrazione del Collegio della Guastalla con sede in Binasco, fondazione di diritto privato giuridicamente riconosciuta ex art. 12 e seg. c.c;

Dato atto che il dirigente del servizio proponente viste le ulteriori risultanze istruttorie acquisite dai competenti uffici, riferisce:

- che, alla luce di più approfonditi accertamenti esperiti in ordine al vigente dettato statutario disciplinante l'amministrazione della fondazione in questione, è emerso che la sopracitata deliberazione di nomina si appalesa viziata ed invalida a causa dell'erroneo riferimento a norme statutarie non più in essere all'atto dell'adozione di detto provvedimento, in quanto in effetti venute meno e sostituite dal nuovo statuto della fondazione approvato dalla giunta regionale con d.g.r. n. 39884 del 27 novembre 1998, notificata all'ente in questione in data 16 dicembre 1998;

- che in base alle succitate nuove norme statutarie,

traenti origine dalla applicazione alla fondazione della disciplina inerente le ONLUS, il C.d.A. in carica della precitata fondazione verrà per altro a scadere per compiuto quinquennio solo nel mese di maggio dell'anno 2002;

Ritenuta pertanto l'urgente necessità di provvedere per tali ragioni di nomina all'immediata revoca della deliberazione n. 40983 sopra citata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Quanto sopra premesso e considerato.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

- di revocare per le ragioni in premessa espresse e ad ogni conseguente effetto la propria deliberazione n. 40983 del 15 gennaio 1999, di cui all'oggetto.

Il segretario: Sala

[BUR19980134]

[5.3.2]

D.G.R. 26 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41714

Determinazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, dei criteri per la formazione dei piani cave provinciali

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 agosto 1998 n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava» che ha abrogato la legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, in materia di cave, e successive modificazioni;

Visto il primo comma dell'art. 5 della sopracitata l.r. n. 14/98 che prevede quanto segue: «la giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per la formazione dei piani provinciali ai sensi dell'art. 2, comma terzo»;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della l.r. n. 14/98, ove è previsto che i criteri di cui sopra sono deliberati dalla giunta regionale «sentito il comitato tecnico di cui all'art. 34 ed acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente che si esprime entro 60 giorni della ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere»;

Visto il parere favorevole n. 1652 dal comitato tecnico consultivo per le attività estrattive di cava espresso nella seduta del 5 novembre 1998 in merito ai criteri recepiti nell'allegato A) alla d.g.r. n. 39764 del 20 novembre 1998;

Vista la propria precedente d.g.r. n. 39764 del 20 novembre 1998 «Determinazione, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della l.r. n. 14/98, dei criteri per la formazione dei piani cave provinciali. Richiesta di parere alla commissione consiliare, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della l.r. n. 14/98»;

Visto il parere n. 975 espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 26 gennaio 1999, favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, approvando contestualmente le modifiche al testo dei criteri originariamente trasmesso, contenuto nella d.g.r. n. 6/39764 del 20 novembre 1998, come di seguito indicato:

- art. 5 l.r. 14/98 - punto a, pag. 2 dei criteri (all. A al provvedimento): nell'individuazione dei giacimenti è indispensabile vengano indicate in linea di massima le quantità complessive del giacimento, stabilendo in tale modo le potenzialità d'insieme;

- art. 5 l.r. 14/98, punto d, pag. 3 dei criteri (all. A al provvedimento): nella definizione dei bacini d'utenza è necessario precisare meglio il concetto di «esigenze integrative» delle province circostanti, per evitare forzature di mercato, anche attraverso una precisa individuazione dei fabbisogni dei singoli comparti (sabbia, ghiaia etc.);

- art. 5 l.r. 14/98, punto e, pag. 3 dei criteri (all. A al provvedimento): va meglio specificato quanto genericamente indicato come «fabbisogni consolidati», indicando un incrocio fra fabbisogno pregresso (10 anni) e futuro (10 anni);

- art. 5 l.r. 14/98, punto e, pag. 4 dei criteri (all. A al

provvedimento): allo stesso modo il "fabbisogno medio regionale", indicato nei 4 mc, va articolato sulla base media provinciale;

– art. 6 l.r. 14/98, pag. 5 dei criteri (all. A al provvedimento): i quantitativi di riserva per opere pubbliche vanno indicati nel piano decennale, con indicazione delle aree di riferimento pur senza entrare nel computo dei fabbisogni e stessa indicazione vale per il punto e) art. 5 pag. 4 dei criteri».

Ritenuto di far proprie le suddette modifiche con l'esclusione di quelle apportate dalla commissione consiliare competente ai criteri di cui all'allegato A), riguardanti l'art. 6 della l.r. 14/98 in quanto ritenute non aderenti ai contenuti della lett. f) del secondo comma dell'art. 6 della legge medesima;

Ritenuto pertanto di determinare i criteri per la formazione dei piani cave provinciali di cui al primo comma dell'art. 5 della l.r. n. 14/98, così come riportato nell'allegato B) al presente provvedimento, risultante dall'allegato A) integrato con le modifiche proposte dalla commissione consiliare competente;

Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di determinare i criteri per la formazione dei piani cave provinciali, di cui al primo comma dell'art. 5 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, così come riportato nell'allegato B) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

2) di disporre sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la pubblicazione del presente provvedimento completo dell'allegato B).

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO B)

Criteri per la formazione dei piani cave provinciali - art. 5 primo comma l.r. 8 agosto 1998, n. 14.

Prima di affrontare nel dettaglio i criteri tecnici è bene confermare che la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 non muta la natura del piano cave per la formazione del quale le amministrazioni provinciali agiscono in qualità di ente delegato, come chiarito all'art. 4 della stessa l.r. n. 14/98.

Questi criteri costituiscono presupposto preliminare all'adozione dei piani cave che vi si devono conformare.

Entrando nel merito dei criteri di cui all'art. 5, si esaminano nell'ordine i punti individuati dalle lettere di cui all'articolo stesso.

a) per definizione di giacimenti di cui è possibile lo sfruttamento si intende:

– la perimetrazione su carta tecnica regionale della superficie interessata dalla presenza della risorsa priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento.

Affinché il giacimento considerato sia «sfruttabile» devono verificarsi le seguenti condizioni:

– per i giacimenti non interessati da sfruttamento in atto deve essere accertata:

– la qualità del materiale estraibile dal punto di vista delle caratteristiche mineralogico-tecniche in rapporto ai costi di estrazione, lavorazione, trasporto con riferimento al bacino di utenza;

– la presenza di materiale in quantità sufficiente a giustificare la coltivazione dal punto di vista economico in relazione ai costi sociali ed ambientali.

Per i giacimenti in cui lo sfruttamento è in atto la definizione del giacimento sarà costituita dalla:

– perimetrazione della porzione territoriale già indivi-

duata nel piano precedente, entro la quale sia in corso parzialmente o totalmente l'attività estrattiva, previa verifica della sussistenza delle condizioni qualitative e quantitative di cui al precedente punto a), unitamente ad eventuali aree contigue individuate in applicazione a quanto espresso al precedente punto.

Tutti i giacimenti dovranno essere individuati anche con la stima presunta dei volumi disponibili.

Il giacimento come sopra definito costituisce prescrizione del piano cave agli effetti dell'art. 10; incompatibili prescrizioni da parte del PRG anche successivi allo scadere dell'efficacia del piano cave dovranno essere motivati tenendo conto delle conseguenze sulla risorsa;

b) l'ambito costituisce l'unità territoriale di riferimento per l'attività estrattiva nel periodo di validità del piano cave e può comprendere uno o più insediamenti produttivi ciascuno costituito da cava, impianti ed attività connesse.

Premessa la definizione del giacimento di cui al punto a) si procederà alla individuazione degli ambiti territoriali estrattivi in modo tale che negli stessi siano presenti le aree di sfruttamento e le aree di servizio che possono essere individuate sia all'interno che all'esterno dell'area estrattiva. L'identificazione dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate all'art. 6, comma 2, lett. a);

c) per le definizioni dei bacini di produzione dovranno essere presi in considerazione la distribuzione geografica dei giacimenti, i principali lineamenti orografici e idrografici nonché le principali infrastrutture relative alla mobilità;

d) l'indicazione dei bacini di utenza dovrà tenere conto nell'ordine, delle potenzialità di assorbimento:

– da parte del mercato locale, delle esigenze integrative delle province circostanti comprese prioritariamente nell'ambito regionale con riferimento ai singoli settori merceologici.

Per le province situate sul confine nazionale potrà essere tenuto conto anche delle esigenze di esportazione;

– delle valutazioni delle problematiche connesse agli aspetti economici ed ambientali sia della produzione che della movimentazione anche in relazione alla distribuzione delle cave sul territorio.

Per i materiali soggetti a lavorazione e trasformazione quali argille, calcare per calce e cemento, dolomie, pietrischi e materiali per usi speciali, marmi e pietre ornamentali, saranno considerate le necessità di alimentazione degli impianti di lavorazione ovunque ubicati e delle esigenze del mercato nazionale e internazionale;

e) la stima qualitativa e quantitativa di materiale da estrarre dovrà tenere conto dei fabbisogni provinciali consolidati e delle definizioni di giacimento di cui alla lettera a).

Dovrà essere tenuto conto delle caratteristiche litologiche di pregio delle sostanze di cava estraibili in funzione degli specifici utilizzi finali, al fine di evitare gli utilizzi impropri dei materiali di qualità.

Per quanto riguarda la stima dei fabbisogni, relativamente ai quantitativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche, si evidenziano le seguenti tipologie:

– i quantitativi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche ricorrenti (strade comunali, manutenzioni di manufatti, etc.) concorrono alla stima dei fabbisogni ordinari e come tali dovranno essere reperiti negli ambiti estrattivi;

– i quantitativi destinati alla realizzazione di opere pubbliche, il cui progetto esecutivo sia stato già approvato, concorrono anch'essi alla stima dei fabbisogni ordinari e saranno reperiti nelle aree di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 6;

– i quantitativi destinati alla realizzazione di grandi opere pubbliche il cui progetto esecutivo non sia stato approvato non concorrono alla stima dei fabbisogni e le necessità potranno essere assolte nell'ambito di applicazione del successivo art. 38.

Premesso che il fabbisogno medio annuo regionale delle sabbie e ghiaie è di 4 mc/abitante, la stima dei fabbisogni di ciascuna provincia dovrà essere effettuata motivatamente

sulla base del suddetto fabbisogno medio regionale, del fabbisogno medio di ciascuna provincia e sulla base delle seguenti principali variabili:

- fabbisogni e quantitativi consolidati della provincia calcolati sulla base dell'ultimo decennio;
- densità della popolazione;
- superficie del territorio provinciale;
- grado di urbanizzazione e densità delle infrastrutture artificiali;
- vocazione del territorio;
- previsione di sviluppo del territorio, anche sulla base dei dati statistici;
- quantità e qualità di materiale estraibile nel territorio provinciale, in relazione al bacino di utenza.

Per i materiali soggetti a lavorazione e trasformazione quali argille, calcare per calce e cemento, dolomie, pietrischi e materiali per usi speciali, marmi e pietre ornamentali, saranno considerate le necessità di alimentazione degli impianti di lavorazione ovunque ubicati e delle esigenze del mercato nazionale e internazionale;

f) le modalità di coltivazione sono strettamente legate al tipo di giacimento e pertanto dovranno essere individuate tenendo conto di:

- litologia del materiale;
- caratteristiche geologico-tecniche;
- caratteristiche strutturali e giacitura;
- morfologia;
- metodo di coltivazione;
- condizioni idrogeologiche;

g) in conseguenza di quanto evidenziato alla lettera f) l'assetto finale sarà la rappresentazione del progetto di massima degli interventi delle opere che verranno dettagliate nel progetto esecutivo relativo all'autorizzazione;

h) la destinazione d'uso finale costituisce un rinvio, in quanto possibile ed attuale, alle previsioni degli strumenti urbanistici.

I progetti di recupero dovranno tenere conto sia degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi del suolo, sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni con le reti ecologiche circostanti, ove per rete ecologica si intende un sistema interconnesso di aree naturali, in grado di mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità su un determinato territorio.

Conclusi gli argomenti relativi all'art. 5 si ritiene necessario, in merito al contenuto dei piani, formulare alcuni chiarimenti o precisazioni in merito all'articolato della legge.

Art. 6, secondo comma lettera c)

L'individuazione delle aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche, deve essere effettuata, al pari degli altri ambiti estrattivi, mediante la perimetrazione su carta tecnica regionale della superficie interessata dalla risorsa necessaria. Dovranno essere altresì determinati i tipi e le quantità di sostanza di cava estraibile per le necessità dell'opera pubblica in funzione della quale l'area è individuata.

L'escavazione dell'area potrà essere autorizzata solo nel caso della realizzazione dell'opera pubblica e per i quantitativi di materiale strettamente necessari alla realizzazione dell'opera.

Art. 11

A completamento dei criteri specificamente attinenti al progetto degli ambiti estrattivi di cui all'art. 11, si specifica quanto segue: in mancanza d'accordo fra gli interessati rappresentanti tutte le aree comprese nell'ambito procederà d'ufficio l'amministrazione provinciale dopo aver messo in mora, assegnato loro congruo termine, i proprietari delle aree o gli aventi diritto.

Art. 36

L'autorizzazione provinciale all'asporto, così come definito al secondo comma, è da intendersi anche nel senso di autorizzazione all'esecuzione dello scavo, pertanto i pareri

dei servizi regionali competenti saranno preventivi all'autorizzazione provinciale.

Art. 39

Con riferimento al soggetto proponente l'istanza all'esecuzione dei lavori si possono verificare tre casi:

- l'istanza viene presentata da un soggetto privato che esegue sia i lavori di scavo, sia il completo recupero ambientale.

Si applica il comma 1 dell'art. 15 con quanto previsto dalle lettere a) e b);

- l'istanza viene presentata da un soggetto privato, ma il parco esegue i lavori di recupero finale successivi alla sistemazione morfologica del terreno scavato, in tale caso si applicano:

- 1) la stipula della convenzione di cui all'art. 15;
- 2) la stipula della convenzione con il parco di cui all'art. 39;

3) il pagamento al comune degli oneri di cui all'art. 15, lettera a);

4) il pagamento al parco degli oneri di cui all'art. 39, comma 3) e all'art. 15 lettera b);

- l'istanza viene presentata dal parco.

In tal caso si applica tutto quanto previsto dall'art. 15, convenzione ed oneri, in quanto il parco agisce in qualità di soggetto privato.

Non si ritiene comunque che sia necessaria la dimostrazione delle capacità tecnico-economiche.

Per quanto riguarda gli allegati cartografici, dovrà essere aggiornata la carta idrogeologica, in scala 1:50.000.

Le altre carte, redatte per il piano attualmente vigente, in scala 1:50.000 (uso del suolo - vincoli - risorse) dovranno essere prodotte in scala 1:10.000 utilizzando la carta tecnica regionale e si limiteranno alle aree indagate al fine della definizione dei giacimenti e degli ambiti estrattivi.

Le schede relative a ciascun ambito estrattivo dovranno essere predisposte secondo il modello (allegato 1).

I settori merceologici individuati sono i seguenti:

- sabbia e ghiaia;
- argilla;
- torbe;
- pietre ornamentali;
- calcari - dolomie per calce e cemento;
- pietrischi anche derivati come residuo.

[BUR19980135]

[3.1.0]

D.G.R. 5 MARZO 1999 - N. 6/41778

Estinzione dell'ente morale asilo infantile «Decio e Felice Briolini» di Albino fr. Desenzano al Serio (BG) e provvedimenti conseguenti

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- recepite le premesse, di dichiarare, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 1/1986, e dell'art. 4 della l.r. 72/1981, l'estinzione dell'IPAB asilo infantile «Decio e Felice Briolini» di Albino fr. Desenzano al Serio (BG);

- di attribuire al sig. Mario Gandolfi nato a Fontanella il 15 agosto 1949 e residente in Fontanella via Scotti 10, la funzione di commissario liquidatore per l'espletamento dei compiti connessi con la liquidazione dell'ente morale e con la ricognizione e devoluzione del patrimonio e l'assegnazione del personale in servizio al comune di Albino (BG);

- di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dello stesso all'istituzione interessata, all'Azienda USSL, al Coreco ed al comune territorialmente competenti.

Il segretario: Sala

[BUR19980136]

[5.3.2]

D.G.R. 5 MARZO 1999 - N. 6/41797

Individuazione dei servizi regionali competenti ad esprimere parere di cui al 2° comma dell'art. 36 della

legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 8 agosto 1998 n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava» che ha abrogato la precedente l.r. 30 marzo 1982, n. 18, e successive modificazioni;

Visto l'art. 36 della citata l.r. n. 14/98, che detta norme in materia di interventi estrattivi in fondi agricoli;

Visto, in particolare, il 2 comma dell'art. 36 che dispone quanto segue: «qualora le attività di cui al comma 1 comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a 500 mc per ettaro, detto asporto è soggetto agli obblighi previsti dall'art. 35 commi 2 e 3; qualora il quantitativo estratto sia superiore, l'asporto è soggetto ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali che devono esprimersi entro 30 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole»;

Vista la d.g.r. n. 39224 del 30 ottobre 1998 con la quale vengono approvate le competenze dei servizi, degli uffici e delle unità operative organiche coinvolti nella ridefinizione della struttura organizzativa della Direzione Generale della Tutela Ambientale;

Visto, in particolare, l'allegato D.20 alla sopracitata d.g.r. n. 39224 del 30 ottobre 1998, relativo alle competenze attribuite al servizio tutela delle acque e pianificazione delle cave della Direzione Generale Tutela Ambientale;

Vista la nota della Direzione Generale Agricoltura n. 7121 del 14 agosto 1998, con la quale si propone di considerare fra i competenti servizi regionali di cui sopra, anche il servizio Ambiente rurale e politiche forestali della medesima direzione generale, in quanto da tempo si occupa delle tematiche in argomento;

Ritenuto di individuare i competenti servizi regionali di cui al citato comma 2 dell'art. 36 della l.r. 14/98, in quelli di seguito indicati:

- Servizi tutela delle acque e pianificazione delle cave della Direzione Generale Tutela Ambientale;
- Servizio ambiente rurale e politiche forestali della Direzione Generale Agricoltura;

Vista la l.r. 8 agosto 1998 n. 14;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di individuare nei seguenti servizi regionali quelli competenti ad esprimere il parere di cui al 2° comma dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14:

- Servizio tutela delle acque e pianificazione delle cave della Direzione Generale Tutela Ambientale;
- Servizio ambiente rurale e politiche forestali della Direzione Generale Agricoltura;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR19980137]

COM.R. 25 MARZO 1999 - N. 55

Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di febbraio 1999

Si comunica che nel mese di febbraio 1999 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O.	= Serie Editoriale Ordinaria
S.O.	= Supplemento Ordinario
S.S.	= Supplemento Straordinario
Se.I.	= Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C.	= Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis	= Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis	= Serie Editoriale Ordinaria Bis

FEBBRAIO 1999

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTA
5	1.2	Se.O.	27
	1.2	I S.O.	28
	2.2	I S.S.	29
	3.2	Se.I.	30
	3.2	Se.I.C.	31
	4.2	II S.S.	32
	5.2	III S.S.	33
6	8.2	Se.O.	34
	8.2	Se.O.Bis	34
	9.2	I S.S.	35
	10.2	Se.I.	36
	10.2	Se.I.C.	37
	11.2	II S.S.	38
	12.2	I S.O.	39
	12.2	III S.S.	40
7	15.2	Se.O.	41
	15.2	Se.O.Bis	41
	16.2	I S.S.	42
	17.2	Se.I.	43
	17.2	Se.I.Bis	43
	17.2	Se.I.C.	44
	18.2	II S.S.	45
	19.2	III S.S.	46
8	22.2	Se.O.	47
	22.2	Se.O.Bis	47
	23.2	I S.S.	48
	24.2	Se.I.	49
	24.2	Se.I.Bis	49
	24.2	Se.I.C.	50
	25.2	II S.S.	51
	26.2	III S.S.	52
	26.2	IV S.S.	52
	26.2	V S.S.	52

[BUR19980138]

[3.2.0]

COM.R. 29 MARZO 1999 - N. 57

Comunicato della Direzione Generale Sanità - Ai sensi dell'art. 20 - comma 1 - dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con d.P.R. n. 484/96 si pubblicano, ad integrazione delle ore già pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - IV suppl. str. al n. 12 del 26 marzo 1999 - le ore carenti di continuità assistenziale della ASL Città di Milano, rilevate nel periodo 1 luglio 1998-31 dicembre 1998

A pena di esclusione

le domande dei medici interessati dovranno pervenire alla ASL Città di Milano entro e non oltre i termini sottoindicati:

– **7 maggio 1999** (non si terrà conto del timbro postale).

La domanda sostituisce l'atto notorio di cui all'art. 20 - comma 5 - del d.P.R. n. 484/96.

La firma da apporre per esteso alla predetta domanda non dovrà essere autenticata.

A.S.L. CITTÀ DI MILANO

CORSO ITALIA N. 19

20122 MILANO

TEL. 02 - 8578324

Servizio di continuità assistenziale

*N. ore
960*

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR19980139]

[5.2.0]

D.D.G. 4 MARZO 1999 - N. 23596

Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Biassono (MI) - Classificazione a strade comunali della nuova «via Madonna delle Nevi» e della «via Cascina Biraghi» e declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune dei tratti dismessi

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la classificazione a strade comunali della nuova «via Madonna delle Nevi» e della «via C.na Biraghi» e la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Biassono (MI) dei tratti dismessi come individuato nella deliberazione del commissario straordinario di Biassono n. 372 del 13 aprile 1996.

Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale

Il dirigente del servizio opere di viabilità delegato:
Giuliano Banfi

[BUR19980140]

[5.2.0]

D.D.G. 4 MARZO 1999 - N. 23636

Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Campodolcino - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune della porzione di strada in località Motta

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Campodolcino della porzione di strada in località Motta come individuato nella deliberazione del consiglio comunale di Calpodolcino n. 61 del 28 settembre 1998.

Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale

Il dirigente del servizio opere di viabilità delegato:
Giuliano Banfi

[BUR19980141]

[5.2.0]

D.D.G. 4 MARZO 1999 - N. 23637

Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Bergamo - Declassificazione a strada comunale della S.P. n. 171 «Pontida-S.P. n. 169 con dir. per Cisano Bergamasco» del tratto dal km 0+000 al km 2+111 in comune di Pontida (BG) e dal km 2+111 al km 3+184 in comune di Pontida (BG) e Cisano Bergamasco (BG)

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

Art. 1 - È approvata la declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. n. 171 «Pontida-S.P. n. 169 con dir. per Cisano Bergamasco (BG)» dal km 0+000 al km 2+111 in comune di Pontida (BG) e dal km 2+111 al km 3+184 in comune di Pontida (BG) e Cisano Bergamasco (BG) come individuato nella deliberazione della giunta provinciale di Bergamo n. 601 del 18 maggio 1994.

Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale

Il dirigente del servizio opere di viabilità delegato:
Giuliano Banfi

[BUR19980142]

[5.3.4]

D.D.G. 9 MARZO 1999 - N. 23833

Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - Seconda modifica e integrazione alla d.g.r. n. 39009

del 19 ottobre 1998. Attività di progetto 6.1.3 «Interventi straordinari per la prima attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque», contributi in conto abbattimento interessi sui mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, per la realizzazione di opere di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53, «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche» e alla l.r. 28 aprile 1984, n. 23, «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento». Richiesta di adesione di massima per l'accesso ai mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

– di approvare le modifiche agli interventi straordinari per la prima attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, contributi in conto abbattimento interessi sui mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, approvati con d.g.r. n. 39009 del 19 ottobre 1998, contenute negli allegati «A» e «D bis», che formano parte integrante del presente decreto, per la realizzazione delle opere di cui alla l.r. 10 settembre 1984, n. 53 «Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela

delle falde idriche» e alla l.r. 28 settembre 1984, n. 23 «Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento»;

– di modificare l'allegato «C», della d.g.r. 6/39009 del 19 ottobre 1998 in conseguenza delle variazioni apportate con il presente decreto;

– di sostituire l'allegato «D» della d.g.r. 6/39009 del 19 ottobre 1998, con l'allegato «D bis» del presente decreto;

– di stabilire che gli interventi di cui all'allegato «D bis», restano sospesi dall'accesso ai contributi in argomento, fino all'espletamento delle verifiche istruttorie condotte dal gruppo di lavoro nominato con decreto della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile n. 70450 del 19 dicembre 1997, secondo gli indirizzi e i criteri di cui alla d.g.r. 6/34857 del 27 febbraio 1998;

– di trasmettere alla Cassa Depositi e Prestiti per l'attivazione delle procedure di competenza, il presente decreto;

– di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il direttore generale oo.pp. e protezione civile:
Mariogiovanni Sfondrini

———— • ————

Allegato «A»

<i>Leggi di riferimento</i>	<i>Pr.</i>	<i>Soggetto mutuatario</i>	<i>Denominazione dell'intervento</i>	<i>Conformità al P.R.R.A</i>	<i>Importo complessivo delle opere</i>	<i>Importo del mutuo da attivare con la Cassa DD.PP.</i>	<i>Inizio ammortamento dalla data di concessione del mutuo</i>
I.r. 23/84	BG	Gromo	rifacimento opere fognarie in via A. Locatelli	SI	158.050.000	100.203.000	1° anno
I.r. 23/84	BS	Acquafredda	nuovo tronco rete fognaria	SI	INTERVENTO 300.000.000	ELIMINATO 169.320.000	1° anno
I.r. 23/84	CO	Carugo	lavori di costruzione del collettore emissario della fognatura dei Comuni di: Carugo, Arosio e Inverigo (Fraz. Cremnago)	SI	1.670.000.000	1.250.000.000	2° anno
I.r. 23/84	CR	Bonemerse	opere di collettamento delle acque reflue civili del Comune di Bonemerse alla depurazione centralizzata della Città di Cremona	al Piano in adozione	400.000.000	100.000.000	1° anno
I.r. 23/84	CR	Torre de' Piconardi	stralcio lavori per l'adeguamento della rete generale dell'abitato di Torre de' Piconardi	SI	700.000.000	600.000.000	2° anno
I.r. 23/84	LC	Carenno	collettamento fognatura Comunale da via Rigolo al Comune di Calolziocorte	SI	331.128.871	182.120.879	1° anno
I.r. 23/84	MI	Arese	adeguamento rete fognaria a Sud del Canale scolmatore e ad est dell'autostrada Milano-Laghi	conforme con rilievi della Provincia	INTERVENTO 1.235.000.000	ELIMINATO 247.000.000	2° anno
I.r. 23/84	MI	Arese	realizzazione delle opere di un invaso delle esportate di pioggia della fognatura Comunale (vasca volano)	conforme con rilievi della Provincia	INTERVENTO 1.062.000.000	ELIMINATO 212.400.000	2° anno
I.r. 23/84	MI	Consorzio Idrico di Tutela delle Acque del Nord Milano	collettore Groane - ramo Garbagnate - Cesate	SI	4.950.000.000	2.191.625.345	2° anno
I.r. 23/84	PV	San Giorgio Di Lomellina	foognatura Comunale, completamento sistemazione canale emissario del collettore di scarico	SI	370.000.000	260.000.000	1° anno
I.r. 23/84	VA	Angera	rifacimento del sistema fognario, con separazione delle acque reflue e meteoriche in via Visconti, via Rocca e via Lombardia	SI	930.000.000	930.000.000	1° anno
I.r. 23/84	VA	Arcisate	progetto per la costruzione del collettore di gronda	SI	2.770.000.000	2.541.000.000	1° anno
I.r. 23/84	VA	Germignaga	estensione della rete di collettori per la raccolta e collettamento delle acque nere al depuratore Comunale esistente	SI	460.000.000	332.500.000	2° anno
I.r. 53/84	BG	Entratico	collegamento idrico con l'acquedotto dei laghi	SI	INTERVENTO 370.000.000	ELIMINATO 220.000.000	2° anno
I.r. 53/84	BG	Gromo	rifacimento opere idriche e fognarie in via A. Locatelli	SI	INTERVENTO 81.750.000	ELIMINATO 81.750.000	1° anno
I.r. 53/84	BS	Toscolano Maderno	1° lotto - nuovo serbatoio S. Ambrogio e ampliamento del serbatoio Castello	ammissibile	400.000.000	400.000.000	1° anno
I.r. 53/84	BS	Toscolano Maderno	nuova fonte di approvvigionamento per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici con costruzione dell'adduttrice al serbatoio	ammissibile	INTERVENTO 1.700.000.000	ELIMINATO 1.700.000.000	2° anno
I.r. 53/84	BS	Toscolano Maderno	2° lotto - nuova fonte di approvvigionamento con la ristrutturazione del pozzo di via U. Foscolo, costruzione adduttrice al serbatoio, realizzazione del sistema centralizzato di monitoraggio ed automazione dell'intero acquedotto comunale, costruzione di tubazioni principali nella frazione di Gaino	ammissibile	800.000.000	800.000.000	2° anno

Allegato «A»

<i>Leggi di riferimento</i>	<i>Pr.</i>	<i>Soggetto mutuatario</i>	<i>Denominazione dell'intervento</i>	<i>Conformità al P.R.R.A</i>	<i>Importo complessivo delle opere</i>	<i>Importo del mutuo da attivare con la Cassa DD.PP.</i>	<i>Inizio ammortamento dalla data di concessione del mutuo</i>
I.r. 53/84	CO	Carugo	costruzione pozzo - allestimento stazione di pompaggio - realizzazione dorsale di trasporto località Olgelasca	SI	INTERVENTO 760.000.000	ELIMINATO 480.000.000	1° anno
I.r. 53/84	CO	Lurate Caccivio	impianto di potabilizzazione delle acque di falda in località Livescia	SI	INTERVENTO 320.000.000	ELIMINATO 320.000.000	1° anno
I.r. 53/84	CR	Azienda Servizi Municipalizzati - Castelleone	nuovo acquedotto a servizio frazione Pellegra ed interconnessione con rete esistente	SI	369.850.000	268.125.000	2° anno
I.r. 53/84	MI	Rho	lavori di realizzazione di un pozzo in via B. D'Este	conforme con rilievi della Provincia	493.350.000	493.350.000	1° anno
I.r. 53/84	MI	Rho	realizzazione di un pozzo in via Trecate	conforme con rilievi della Provincia	386.350.000	386.350.000	1° anno
I.r. 53/84	PV	Borgo Priolo	interventi di adeguamento ed ampliamento della rete acquedottistica Comunale	SI	287.000.000	162.850.000	2° anno
I.r. 53/84	PV	Cava Manara	realizzazione nuovo pozzo in frazione Rotto	SI	500.000.000	130.000.000	2° anno
I.r. 53/84	PV	Val di Nizza	interventi per l'approvvigionamento idropotabile a servizio del Comune di Val di Nizza	SI	200.000.000	130.000.000	2° anno
I.r. 53/84	PV	Zavattarello	lavori di interventi urgenti per l'approvvigionamento idropotabile a servizio del centro abitato	SI	325.000.000	200.000.000	1° anno
I.r. 53/84	SO	Aprica	bacino di riserva dell'acquedotto Comunale in località Grasso del Lago	SI	1.700.000.000	1.700.000.000	1° anno
I.r. 53/84	VA	ASPEM - Varese - azienda speciale municipalizzata	ristrutturazione e risanamento della rete distributrice di via Orocco - in Comune di Comerio	SI	INTERVENTO 109.100.000	ELIMINATO 93.100.000	2° anno
I.r. 53/84	VA	ASPEM - Varese - azienda speciale municipalizzata	opere di impermeabilizzazione pozzo n. 4 - Comune di Castronno	SI	INTERVENTO 50.000.000	ELIMINATO 50.000.000	2° anno
I.r. 53/84	VA	Casorate Sempione	potenziamento dell'acquedotto Comunale	SI	533.000.000	383.000.000	1° anno
I.r. 53/84	VA	Germignaga	lavori per il recupero funzionale della sorgente presso il serbatoio S.1 dell'acquedotto Comunale e adeguamento della rete idrica	SI	460.000.000	332.500.000	2° anno
I.r. 53/84	VA	Maccagno	miglioramento captazione idrica e sostituzione tratti di tubazione per il miglioramento della qualità dell'acqua destinata al consumo umano	SI	265.000.000	265.000.000	2° anno

Allegato «D bis»

ELENCO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI PRESENTATI DAL COMUNE DI MILANO

<i>Leggi di riferimento</i>	<i>Soggetto attuatore</i>	<i>Denominazione dell'intervento</i>	<i>Conformità al PRRA</i>	<i>Importo complessivo delle opere</i>	<i>Importo del mutuo da attivare con la Cassa DD.PP.</i>	<i>Inizio ammortamento dalla data di concessione del mutuo</i>
I.r.23/84	Milano	consolidamento statico del collettore di Nosedo destro basso lungo i viali Murillo e Ranzoni, da piazza Zavattari a piazza Ghirlandaio	da acquisire	4.250.000.000	4.250.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	consolidamento statico del collettore di Nosedo destro basso da viale Cassala angolo via C. D'Adda a viale Liguria angolo via A. Lecchi	da acquisire	4.050.000.000	4.050.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	consolidamento statico dello scaricatore Roggia Borromea in via Gonin da piazza Tirana a via Giordani	da acquisire	1.800.000.000	1.800.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	interventi mirati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di falda	da acquisire	4.000.000.000	4.000.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	consolidamento statico del condotto di fognatura sottostante le vie Farini, Pasubio e piazza Baiamonti	da acquisire	2.700.000.000	2.700.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	consolidamento statico del condotto di fognatura lungo corso Sempione da piazza Sempione a via Salvioni	da acquisire	3.700.000.000	3.700.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	consolidamento statico del collettore di Nosedo sinistro basso lungo le vie N. Sauro, Stelvio e Lancetti	da acquisire	3.750.000.000	3.750.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	costruzione della fognatura lungo la via Zama	da acquisire	860.000.000	860.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	costruzione della fognatura lungo la via Santander da Malpaga a via Filippo da Liscate	da acquisire	500.000.000	500.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	costruzione della fognatura lungo le vie Lessona ed Eritrea e colletamento con il condotto di via Palizzi	da acquisire	2.200.000.000	2.200.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	costruzione della fognatura nelle vie Fabio Massimo, Barzoni e piazzale Gabrio Rosa	da acquisire	2.400.000.000	2.400.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	costruzione del sifone di sottopasso del collettore di Gronda Basso al fiume Lambro settentrionale a Sud di via Bonfadini	da acquisire	5.100.000.000	5.100.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	costruzione della fognatura pubblica nella via Lucera	da acquisire	450.000.000	450.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	risanamento e consolidamento statico della tombinatura del torrente Pudiga in piazza S. di Santarosa e lungo viale Espinasse da via Casella al sottopasso ferroviario	da acquisire	6.050.000.000	6.050.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	risanamento e consolidamento statico della tombinatura del torrente Garbogera lungo le vie Varchi e Ricotti	da acquisire	2.300.000.000	2.300.000.000	2°
I.r.23/84	Milano	risanamento, consolidamento e impermeabilizzazione della Roggia Gerenzana lungo le vie Spallanzani, Paulo e Maestri Campinesi	da acquisire	2.700.000.000	2.700.000.000	2°
I.r. 53/84	Milano	progetto costruzione nuova Centrale Forlanini	da acquisire	16.000.000.000	16.000.000.000	2°

Allegato «D bis»
ELENCO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI PRESENTATI DAL COMUNE DI MILANO

Leggi di riferimento	Soggetto attuatore	Denominazione dell'intervento	Conformità al PRRA	Importo complessivo delle opere	Importo del mutuo da attivare con la Cassa DD.PP	Inizio ammortamento dalla data di concessione del mutuo
I.r. 53/84	Milano	perforazione pozzi di prima falda per alimentazione fiume Martesana	da acquisire	4.500.000.000	4.500.000.000	2°
I.r. 53/84	Milano	perforazione pozzi di prima falda per alimentazione fiume Pudiga	da acquisire	4.500.000.000	4.500.000.000	2°
I.r. 53/84	Milano	perforazione pozzi di prima falda per alimentazione fiume Lambro	da acquisire	4.500.000.000	4.500.000.000	2°
I.r. 53/84	Milano	perforazione pozzi di prima falda per alimentazione fiume Olona	da acquisire	1.420.000.000	1.420.000.000	2°

[BUR19980143]

[4.6.4]

D.D.G. 9 MARZO 1999 - N. 23847
Direzione Generale Attività Produttive - Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di viaggio e turismo, abilitati all'esercizio della professione - L.r. 16 settembre 1996, n. 27 - XXXIII elenco

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1) di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. 16 settembre 1996, n. 27, un trentatreesimo elenco di direttori tecnici di Agenzia di viaggio e turismo di cui all'allegato «A» che fa parte integrante del presente provvedimento;

2) di cancellare dal registro regionale:

- DE AMICI Sergio, iscritto nel 1° elenco con delibera n. 4/25670 del 10 novembre 1987;
- DONÀ Paola, iscritta nel 22° elenco con d.d.g. n. 58239 del 27 giugno 1997;
- PAVAN Alberto, iscritto nell'11° elenco con delibera n. 5/60982 del 13 dicembre 1994;

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di che trattasi.

Il direttore generale: Francesco Tofoni

Allegato «A»

33° ELENCO DEI DIRETTORI TECNICI

n. Cognome	Nome	Luogo nascita	il	indirizzo	cap e città	Pr
1 ALLIONE	PAOLA	TORINO	08/04/66	V.LE UMBRIA, 71	20135 MILANO	MI
2 BARDELLA	LAURA	MILANO	18/10/64	Res. Querce app. 442	20080 BASIGLIO	MI
3 BARLERA	FEDERICA	TRADATE (VA)	22/05/73	VIA SAN PIETRO, 55	21047 SARONNO	VA
4 BELLERI	VIVIANA	BRESCIA	20/11/61	VIA SANTUARIO, 3	25030 CASTELMELLA	BS
5 BENTIVEGNA	SIMONA	MILANO	09/06/59	VIA VENOSA, 6	20137 MILANO	MI
6 BUCCI	VALERIA	BORGOSIESA (VC)	24/06/63	VIA PIEMONTE, 38	13011 BORGOSIESA	VC
7 CAIROLI	UMBERTO	FINO MORNASCO (CO)	15/12/38	VIA I° MAGGIO, 2/A	22073 FINO MORNASCO	CO
8 CARLASSARE	MARIANO	SAN DONA' DI PIAVE (VE)	16/02/59	VIA CENISIO, 53	20100 MILANO	MI
9 CASTELLI	TANIA	BENTIVOGLIO (BO)	05/05/67	VIA DE GASPERI, 11	44042 CENTO	FE
10 CASTIGLIONE	ALFIO ROBERTO	MILANO	06/03/65	VIA SAN MARTINO, 24	26831 CASALMAIOCCO	LO
11 CORNIANI	PATRIZIA	VERCELLI	05/06/64	C.SO LIBERTA',213	13100 VERCELLI	VC
12 FERRARA	ANTONELLA	SARONNO (VA)	25/05/71	VIA TRIESTE, 26/A	21047 SARONNO	VA
13 LANZONE	FULVIO	MILANO	24/11/59	VIA PADOVA, 3	20100 MILANO	MI
14 LUBRANO LAVADERA	ANNA MARIA	NAPOLI	30/05/66	P.ZZA CARLO DONEGANI, 4	20100 MILANO	MI
15 MAZZA	KENNETH	HELSINKI (FINLANDIA)	01/12/73	VIA SARACCO, 14	15074 MOLARE	AL
16 MINISINI	PAOLA	LIMBIATE (MI)	30/11/68	VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, 9	20025 LEGNANO	MI
17 MIRATA	AURORA	VARESE	21/10/56	VIA TOLSTOJ, 56	20146 MILANO	MI
18 MISTRETTA	GIUSEPPINA	VARESE	26/08/66	VIA C. MAROCHETTI, 3	20100 MILANO	MI
19 MONTI	FLORIANA	MILANO	16/11/50	VIA G. PREVIATI, 9	20100 MILANO	MI
20 OLVERA OLVERA	JUAN JESUS	CITTA' DEL MESSICO (MESSICO)	30/03/64	VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 28	20149 MILANO	MI
21 PELUCHETTI	LORENA	DARFO BOARIO TERME (BS)	11/03/69	VIA PANORAMICA, 25	25040 ARTOGNE	BS
22 PERUZZINI	STEFANO	BRESCIA	28/11/69	VIA FRANCESCO LANA, 2	25100 BRESCIA	BS
23 PICCOLI	STEFANO	LAINATE (MI)	01/10/65	V.LO CASATI, 3	20020 LAINATE	MI
24 PORTA	ROBERTO	ABBIATEGRASSO (MI)	14/12/45	VIA VESPUCCI, 24	20081 ABBIATEGRASSO	MI
25 RHO	MIRYAM LUIGIA	MILANO	22/04/65	VIA E. FALCK, 45	20100 MILANO	MI
26 RICCARDI	TOMMASO	RUVO DI PUGLIA (BA)	26/05/60	VIA PIETRO BORSIERI, 2	20100 MILANO	MI
27 RUBINETTO	ANNA	ROSSANO (CS)	10/10/59	VIA SPARTACO, 11	20135 MILANO	MI
28 SERIO	UMBERTO	NOCERA SUPERIORE (SA)	29/11/37	VIA RIZZOLI, 77 C/O SERIO M. GIUSEPPINA	20132 MILANO	MI
29 URGNANI	MICHELE	MILANO	07/09/56	VIA DEI MISSAGLIA, 25	20100 MILANO	MI
30 VACCA	STEFANIA	BARI	03/08/71	VIA L. MONTEGANI, 23	20100 MILANO	MI
31 VINCIGUERRA	PATRIZIA MONICA	MILANO	14/10/69	VIA MONTE ROSA, 2/C	20030 BOVISIO MASCIAGO	MI
32 ZAMBELLO	FABIOLA	PADOVA	09/09/63	VIA PADOVA, 55/A	35010 VIGONZA	PD

[BUR19980144]

[5.1.3]

D.D.G. 16 MARZO 1999 - N. 24533

Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione ingegneria - Linea elettrica a 132 kV «Centrale Cedegolo C.S. Erbanno» - Variante da sostegno n. 107 al sostegno n. 111 in comune di Esine (BS) - Occupazione temporanea d'urgenza

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

Art. 1 - È disposta a favore dell'ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione ingegneria l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento degli immobili siti nel comune amministrativo di Esine (BS) con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 4 fogli, per un totale di n. 4 ditte, costituente parte integrante del presente atto, e relativi alla delibera della giunta regionale della Lombardia del 19 dicembre 1997, n. 33706 di autorizzazione alla costruzione della linea elettrica di cui all'oggetto.

Art. 2 - L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui sopra dovrà avere termine entro il 2001 e l'immissione nel fondo dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili dovrà essere redatto a cura del competente ufficio del genio civile il relativo stato di consistenza la cui sottoscrizione da parte dell'ente asservente equivale a presa di possesso della servitù.

Detti verbali dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente asservente; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono, od il compartecipante. I relativi avvisi, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovranno essere notificati, unitamente al presente decreto almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affissi per lo stesso periodo all'albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Copia dei verbali di stato di consistenza dovrà essere inviata alla Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile e consegnata ai proprietari interessati.

Art. 4 - L'indennità di occupazione sarà determinata dall'autorità competente ai sensi di legge sulla base dell'indennità di asservimento ed in relazione al periodo di occupazione compresa tra la data della presa di possesso e quella di asservimento definitivo dell'immobile.

Art. 5 - Il decreto medesimo sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 6 - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale

Il dirigente del servizio: Paolo Morazzoni

ELENCO A - L.E. 5571																		
natura attuale dei fondi	Dati catastali degli immobili							superficie ha a ca o consist.	regione agraria	valore medio L/m²	coerenze della zona	Consistenza della servitù					indennità offerta L.	annotazioni
	partita o pagina	fog.	mapp.	qualità	classe	6	7					8	9	10	11	percorrenza m		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
COMUNE CENSUARIO DI ESINE																		
Ditta n. 1: Comune di Esine - p.zza Garibaldi, 2 - c.f. 81002230175																		
semin.	832	9	2.504	semin.		0.0.80	2	2.350	mapp. 2.508, S.S. n. 42		7	73	80					
inc. ster.	832	9	2.507	incol. st.		0.0.60	2	100				60	60					
Ditta n. 2: Comune di Esine - p.zza Garibaldi, 2 - c.f. 81002230175 (proprietario)																		
Gheza Iole nata a Esine il 22 settembre 1940 ivi residente in p.zza Dante Alighieri, 13 - c.f. GHZLIO40P62D434G (livellaria)																		
incolt. pr.	4.606	9	3.856	inc. pr.		1.39.60	2	250	3.860, fiume Oglio e 3.864		138	4.002	4.140					
Ditta n. 3: Gheza Gian Franco nato a Pian Borno il 12 febbraio 1940 e residente a Esine in via Alboi, 24 - c.f. GHZGFR40B12G549K																		
prato	4.316	9	1.720	prato	3	0.19.10	2	2.150	1.707, 2.353, 1.722, 4.932, strad. com. e 1.719		28	1.220	1.248					
inc. ster.	4.316		2.904	sem. arb.		0.9.10	2	2.350				75	75					
inc. ster.	4.316		4.931	inc. ster.		0.0.90	2	100				70	70					
Ditta n. 4: Gheza Enrico nato a Esine il 25 giugno 1931 ivi residente in via Casa Bianca, 158 - c.f. GHZNRC40P22D434H																		
Benedetti Maria nata a Esine il 16 ottobre 1933 ivi residente in via Casa Bianca, 158 - c.f. BNDMRA33D56D434Y																		
sem. arb.	3.783	9	1.722	sem. arb.		0.9.90	2	2.350	1.709, 2.366, 3.639, 3.795, strad. com., 4.931 e 1.720		23	667	690					
inc. ster.		9	4.932	sem. arb.		0.2.20	2	2.350				18	15					

[BUR19980145]

[5.1.3]

D.D.G. 16 MARZO 1999 - N. 24534**Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione ingegneria - Linea elettrica a 132 kV «Malegno-Darfo» - Allacciamento «C.S. Resio» nei comuni di Darfo Boario Terme e Esine (BS) - Occupazione temporanea d'urgenza****IL DIRETTORE GENERALE**

Omissis

Decreta

Art. 1 - È disposta a favore dell'ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione ingegneria l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento degli immobili siti nei comuni amministrativi di Darfo Boario Terme e Esine (BS) con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 4 fogli, per un totale di n. 4 ditte, costituente parte integrante del presente atto, e relativi alla delibera della giunta regionale della Lombardia del 12 giugno 1998, n. 36809 di autorizzazione alla costruzione della linea elettrica di cui all'oggetto.

Art. 2 - L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui sopra dovrà avere termine entro il 2002 e l'immissione nel fondo dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili dovrà essere redatto a cura del competente ufficio del genio civile il relativo stato di consistenza la cui sottoscrizione da parte dell'ente asservente equivale a presa di possesso della servitù.

Detti verbali dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente asservente; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono, od il compartecipante. I relativi avvisi, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovranno essere notificati, unitamente al presente decreto almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affissi per lo stesso periodo all'albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Copia dei verbali di stato di consistenza dovrà essere inviata alla Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile e consegnata ai proprietari interessati.

Art. 4 - L'indennità di occupazione sarà determinata dall'autorità competente ai sensi di legge sulla base dell'indennità di asservimento ed in relazione al periodo di occupazione compresa tra la data della presa di possesso e quella di asservimento definitivo dell'immobile.

Art. 5 - Il decreto medesimo sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 6 - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale

Il dirigente del servizio: Paolo Morazzoni

— • —

Dati catastali degli immobili										Consistenza della servitù					indennità offerta L.	annotazioni
natura attuale dei fondi	partita o pagina	fog.	mapp.	qualità	classe	superficie ha a ca o consist.	regione agraria	valore medio L/m²	coerenze della zona	sostegni cabine m²	percorrenza m	zona di rispetto m²	totale m²	numero sostegni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
COMUNE CENSUARIO DI ESINE																
Ditta n. 1: Taboni Carlo nato a Breno il 15 febbraio 1942 e residente a Esine in via Casa Bianca, 130 - c.f. TBNCR142B15B149D Benedetti Leonia nata a Esine il 25 febbraio 1944 ivi residente in via Casa Bianca, 130 - c.f. BNDLNE44B65D434H																
seminativo		9	1.982	inc. ster.		0.26.40	2	2.350	1.955, 1.954, 1.978 e comune censuario di Darfo			60	60			
COMUNE CENSUARIO DI DARFO BOARIO TERME - SEZIONE DI DARFO																
Ditta n. 2: Gheza Elsa nata a Esine il 13 aprile 1954 ivi residente in Largo Chiosi, 2/a - c.f. GHZLSE54D53D434C																
seminativo		9	5.230	inc. pr.		0.19.90	2	2.350	1.981, 7.506, 4.090 e 2.723		29	825	854			
Ditta n. 3: Pelamatti Rachele nata a Darfo Boario Terme il 22 ottobre 1940 ivi residente in via Fontanelli, 1 - c.f. PLMRHL40R62D2510																
seminativo		9	7.506	inc. pr.		0.20.00	2	2.350	2.688, 7.507, 4.090 e 5.230	100	20	600	720	1		
seminativo		9	7.507	inc. pr.		0.19.90	2	2.350	4.217, 2.457, 4.090 e 5.230		28	812	840			
Ditta n. 4: Chiarolini Ermes Antonio nato a Esine il 22 maggio 1967 e residente a Darfo Boario Terme in via Fontanelli, 1 - c.f. CHRRMS67E22D434F																
seminativo		5.068	9	2.457	inc. pr.	1.33.70	2	2.350	comune censuario di Esine, 4.673, fiume Oglio e 7.507		154	4.466	4.620			
seminativo		5.068	9	2.455	bos. ced.	0.8.80	2	2.350				640	640			
seminativo		9	4.090				2	2.350				200	200			
seminativo			4.667			0.18.00	2	2.350			60	850	910			
semin. arb.			3.172	bos. ced.		0.4.80	2	2.350				200	200			
seminativo			2.454	semin.	2	0.14.30	2	2.350			1	100	101			

F) DECRETI DIRIGENTI SERVIZI GIUNTA REGIONALE

[BUR19980146]

[2.1.0]

D.D.S. 27 GENNAIO 1999 - N. 21056

**Direzione Generale Bilancio e Controllo di Gestione -
Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa
ai sensi dell'art. 41, e conseguenti variazioni da appor-
tarsi al bilancio di cassa 1999**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Omissis

Decreta

1) di ridurre la dotazione finanziaria di cassa del capito-
lo 5.3.1.1-736 «fondo di riserva del bilancio di cassa» del-
l'importo di L. 4.494.599.182;

2) di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni
di cassa del bilancio di previsione 1999 dei capitoli, come
specificato nell'allegato «A» per un importo complessivo di
L. 4.494.599.182 mediante prelievo dal fondo di riserva ai
sensi dell'art. 41 della l.r. 34/78;

3) di demandare al servizio bilancio e ragioneria le ne-
cessarie variazioni, di competenza e di cassa, dallo stato di
previsione delle spese del bilancio 1999;

4) di trasmettere copia, del presente atto, entro 10 gior-
ni, al consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis
della l.r. 34/78 e sue modificazioni e integrazioni.

Il dirigente del servizio
bilancio e ragioneria: F. Detomi

— • —

ALLEGATO «A»

Cap. 3.4.7.2-4215: Contributi alle associazioni imprend-
doriali e ai consorzi di piccole e medie imprese per interven-
ti di informazione, formazione ed assistenza, nonché premi
speciali a piccole e medie imprese, in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro + L. 2.391.598.698 per cassa;

cap. 3.2.6.1-4453: Contributi a favore dei pescatori di
professione del lago Maggiore la cui attività risulti com-
promessa dall'inquinamento da organo-alogenati +
L. 450.757.827 per cassa;

cap. 3.2.6.1-4532: Interventi regionali per la ricerca e la
sperimentazione, l'elaborazione di carte ittiche e la consul-
ta regionale della pesca + L. 127.193 per cassa;

cap. 2.3.6.1-3606: Quota del fondo sanitario per il finan-
ziamento dei centri di medicina sportiva + L. 7.585.800 per
cassa;

cap. 3.2.5.1-514: Compensi ed indennità al personale del
corpo forestale dello stato impiegato dalla regione +
L. 121.982.977 per cassa;

cap. 4.2.1.1-3900: Impiego delle somme recuperate da
enti e imprese di trasporto per il ripiano dei disavanzi rela-
tivi agli esercizi finanziari precedenti + L. 285.442.000 per
cassa;

cap. 2.3.7.1-2620: Contributi statali destinati al finan-
ziamento della prevenzione e cura del diabete mellito +
L. 37.104.687 per cassa;

cap. 4.4.4.2-4724: Contributi statali per il finanziamento
di interventi urgenti relativi a danni causati dai fenomeni
alluvionali nel comune di Ardenno (Sondrio) nel mese di
giugno 1998 + L. 400.000.000 per cassa;

cap. 4.3.2.1-4602: Contributi a province e comuni per l'at-
tuazione delle convenzioni per l'organizzazione dei servizi
idrici + L. 800.000.000 per cassa;

in totale L. 4.494.599.182

[BUR19980147]

[2.1.0]

D.D.S. 9 MARZO 1999 - N. 23991

**Direzione Generale Bilancio e Controllo di Gestione -
Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa
ai sensi dell'art. 41 della l.r. 34/78 e successive modifi-**

**che ed integrazioni e conseguenti variazioni da appor-
tarsi al bilancio di cassa 1999**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Vista la l.r. n. 4 del 22 gennaio 1999 concernente l'appro-
vazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1999 e bilancio pluriennale 1999-2001;

Visto l'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive
modifiche ed integrazioni con il quale il dirigente del servi-
zio bilancio e ragioneria con decreto può provvedere al pre-
levamento di somme dal fondo di riserva di cassa ed alla
loro iscrizione quale stanziamento o in aumento degli stan-
ziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede
di chiusura dell'esercizio precedente, siano risultati residui
passivi non previsti o previsti in misura inferiore, ovvero
all'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui
perenti;

Accertato che sono in giacenza presso il servizio bilancio
e ragioneria atti di liquidazione di spese relativi a capitoli
residui i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o
previsti in misura inferiore in sede di bilancio;

Dato atto che la dotazione finanziaria del capitolo
5.3.1.1-736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è di
L. 2.323.268.421.153;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adequa-
mento degli stanziamenti di cassa dei capitoli elencati nel-
l'allegato «A» che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento per l'importo indicato;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al con-
trollo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 legge 15 maggio
1997, n. 127;

Decreta

1) di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in
premessa, la somma di L. 12.800.122.979 dal capitolo
5.3.1.1-736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»;

2) di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni
di cassa del bilancio di previsione 1999 dei capitoli, come
specificato nell'allegato «A» per un importo complessivo di
L. 12.800.122.979 a seguito del prelievo di cui al punto 1)
ai sensi dell'art. 41 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed
integrazioni;

3) di trasmettere copia, del presente atto, entro 10 gior-
ni, al consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis
della l.r. 34/78 e sue modificazioni e integrazioni.

Il dirigente del servizio
bilancio e ragioneria: F. Detomi

— • —

ALLEGATO «A»

Cap. 3.2.6.1-1559: «Spese per le attività dirette della re-
gione nel settore della idrobiologia applicata alla pesca» +
L. 226.450.231 per cassa;

cap. 3.1.2.1-3451: «Contributi statali per il piano per
l'innovazione del sistema formativo regionale» +
L. 185.194.291 per cassa;

cap. 2.4.4.1-3037: «Contributi per l'attuazione delle ini-
ziative di promozione educativa e culturale a favore di
soggetti operanti nella regione, delle istituzioni culturali
di interesse regionale, nonché università ed istituti cultu-
rali di interesse nazionale con sede nella regione» +
L. 232.645.833 per cassa;

cap. 3.2.3.2-3328: «Contributi per la promozione della
commercializzazione dei prodotti agricoli e la valorizzazio-
ne della produzione» + 261.755.128 lire per cassa;

cap. 2.4.1.1-2018: «Spese per la conoscenza, la rilevazio-
ne, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e
documentario delle biblioteche, per la catalogazione e l'in-
formazione bibliografica, per la rilevazione dei dati attinen-
ti all'organizzazione bibliotecaria e per il funzionamento
della biblioteca regionale specializzata in biblioteconomia»
+ 104.922.240 lire per cassa;

cap. 3.2.5.1-515: «Oneri per la compilazione dei piani

pluriennali di assestamento e miglioramento silvo-pastorale» + L. 1.462.226.730 per cassa;

cap. 3.2.6.1-4530: «Contributi alle province per la predisposizione e l'attuazione dei piani faunistici venatori e di miglioramento» + L. 432.566.667 per cassa;

cap. 4.2.2.1-1026: «Contributi ordinari di gestione all'azienda regionale per il porto fluviale di Cremona» + L. 29.166.667 per cassa;

cap. 2.4.4.2-4255: «Contributi in capitale per interventi su beni culturali, mobili e immobili in occasione del bicentenario di Alessandro Volta» + L. 46.541.666 per cassa;

cap. 2.4.3.1-1106: «Contributi agli enti locali» nonché ad enti, istituzioni, associazioni culturali, complessi musicali, per iniziative da essi promosse + L. 18.841.666 per cassa;

cap. 2.4.4.1-4516: «Contributi alle province per l'esercizio delle funzioni delegate e a favore di soggetti diversi per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale» + L. 460.416.666 per cassa;

cap. 2.4.4.1-3038: «Spese dirette per l'attività della regione per la promozione educativa e culturale» + L. 175.500.000 per cassa;

cap. 2.4.2.2-3341: «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa beni culturali» L. 1.109.627.721 per cassa;

cap. 2.2.4.1-2075: «Contributi per iniziative a carattere sperimentale svolte da ASL, province, comuni, enti e istituzioni pubbliche, organizzazioni di volontariato, soggetti privati» + L. 2.350.238.400 per cassa;

cap. 3.2.5.2-4535: «Contributi a consorzi forestali ed aziende speciali per spese di avviamento e di gestione» + L. 24.877.696 per cassa;

cap. 2.3.6.1-2769: «Contributo ad enti ed associazioni private per il funzionamento dei consultori familiari» + L. 987.590.889 per cassa;

cap. 3.2.3.2-2015: «Contributi statali per la effettuazione di iniziative pubblicitarie volte alla valorizzazione e promozione della produzione agricola e zootecnica regionale, nonché per l'organizzazione e partecipazione a rassegne, mostre ed esposizioni di prodotti agricoli e zootecnici e per l'orientamento dei consumi alimentari» + L. 31.980.000 per cassa;

cap. 3.2.3.2-3328: «Contributi per la promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e la valorizzazione della produzione» + L. 261.755.128 per cassa;

cap. 3.2.3.2-4242: «Contributi per la promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e la valorizzazione della produzione» + L. 2.881.678.376 per cassa;

cap. 3.2.3.2-4052: «Contributi per la promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e la valorizzazione della produzione» + L. 1.516.146.984 per cassa;

